

Bruxelles, 27 marzo 2023
(OR. en)

7557/23

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0425(COD)**

**ENER 134
ENV 265
CLIMA 145
IND 122
RECH 94
COMPET 231
ECOFIN 256
CODEC 408**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	7160/23
n. doc. Comm.:	15111/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni la settima revisione della proposta in oggetto, al fine di raggiungere un orientamento generale durante il Consiglio TTE (Energia) del 28 marzo 2023.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e
dell'idrogeno
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

² GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

- (1) La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha subito varie e sostanziali modifiche⁴. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell'Unione europea, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile.
- (3) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

³ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁴ Si veda l'allegato III, parte A.

- (4) Il regolamento (UE) 2019/943⁵ e la direttiva (UE) 2019/944⁶, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire in particolare un pari livello di tutela dei consumatori.
- (5) L'Unione si è prefissata di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ha pertanto adottato una serie di iniziative a tal fine, tra cui la strategia per l'integrazione del sistema energetico **(COM(2020)299 final)** e la strategia per l'idrogeno **(COM(2020)301)** pubblicate dalla Commissione a luglio 2020, che delineano modalità di ammodernamento dei mercati dell'energia, ivi compresa la decarbonizzazione dei mercati del gas, nonché i regolamenti (UE) 2018/1999 e (UE) 2021/1119. La presente direttiva dovrebbe contribuire a raggiungere tali obiettivi, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il corretto funzionamento del mercato interno dei gas, incluso l'idrogeno.

⁵ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁶ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(5 bis) La presente direttiva dovrebbe essere considerata congiuntamente ad altri strumenti strategici e legislativi, in particolare quelli proposti nel quadro del Green Deal europeo. Molti di questi altri strumenti proposti, quali l'estensione del [sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione, il regolamento sulla condivisione degli sforzi, la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, le iniziative FuelEU e la proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, mirano a incentivare la decarbonizzazione dell'economia dell'Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, come previsto dalla normativa europea sul clima]. L'obiettivo principale della presente direttiva non è tuttavia quello di incentivare la transizione, bensì di renderla possibile e agevolarla garantendo il mantenimento di mercati dei gas efficienti.

(6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

(6 bis) Nella traiettoria che porterà l'Unione europea a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il risparmio energetico e l'elettrificazione diretta dovrebbero rappresentare in molti casi l'opzione di decarbonizzazione più efficiente sia in termini di costi che sotto il profilo energetico. Rimarranno tuttavia alcune applicazioni finali per le quali ciò potrebbe non essere fattibile o comportare costi più elevati. In tali casi può essere pertinente utilizzare gas e combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, compresi il biometano e l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Si prevede pertanto che gli incentivi creati dal pacchetto Green Deal europeo determineranno un cambiamento radicale della struttura della domanda di energia in generale e di quella di gas in particolare. Ad esempio, dove oggi il gas naturale è ampiamente utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, si prevede che in futuro tale domanda sarà soddisfatta in larga misura da altri vettori energetici, ad esempio mediante apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente. Per l'idrogeno, si prevede che i futuri casi d'uso saranno principalmente in settori altrimenti difficili da decarbonizzare. Questi comprendono una serie di processi industriali, ma anche modi di trasporto quali il trasporto pesante su strada a lungo raggio e il trasporto aereo e marittimo. Poiché le precise traiettorie di decarbonizzazione, il ruolo dei vettori energetici e i loro casi d'uso dipenderanno anche dai punti di partenza, dalle dotazioni e dalle circostanze locali, essi non dovrebbero essere oggetto di prescrizioni dettagliate. Mercati efficienti garantiranno che, considerate le dotazioni e le circostanze locali, i consumatori — incentivati da altri strumenti strategici — possano scegliere le opzioni di decarbonizzazione più adatte al loro particolare caso d'uso.

- (7) La strategia dell'UE per l'idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato unionale aperto e competitivo, contraddistinto dall'assenza di barriere al commercio transfrontaliero, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. Sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l'idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l'ingresso di nuovi produttori e rafforzerebbe l'integrazione con altri vettori energetici. Invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per investimenti e decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nella presente direttiva siano atte a favorire l'emergere di mercati dell'idrogeno, scambi di idrogeno come materia prima e centri di scambio liquido e che gli Stati membri eliminino eventuali barriere ingiustificate a quanto precede. Le norme vigenti per i mercati e gli scambi di energia elettrica e gas, che hanno reso possibili operazioni commerciali efficienti, dovrebbero essere rese applicabili ai mercati unionali dell'idrogeno, per quanto opportuno e in tempi adeguati, prendendo atto delle differenze intrinseche.
- (8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi dell'idrogeno godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

- (9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono tuttavia essere funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio abbiano lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico analogo basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

⁷ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(10 bis) In un mercato totalmente aperto, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in grado di pianificare il proprio mix energetico. Gli Stati membri possono scegliere in modo strategico di chiudere e adeguare parte del proprio sistema di distribuzione al fine di eliminare gradualmente la fornitura di gas naturale alle famiglie per garantire la transizione verso un sistema sostenibile ed efficace.

(11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale **e idrogeno**. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi [...] **energetici** [...] e le tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali , garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

(12) Il pilastro europeo dei diritti sociali annovera l'energia tra i servizi essenziali a cui tutti hanno il diritto di accedere e invita ad adottare misure di sostegno per le persone in stato di bisogno (principio 20). Anche l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite esorta ad assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

- (13) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto dell'Unione dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

- (15) Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale dovrebbero essere utilizzati in circostanze e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.
- (16) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale non dovrebbero dare luogo a sussidi incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In virtù di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. **Gli obblighi di servizio pubblico nella fissazione dei prezzi dovrebbero riguardare solo la fornitura di gas naturale, in quanto non si prevede che le famiglie utilizzeranno l'idrogeno a fini di riscaldamento su larga scala. Il mercato dell'idrogeno riguarderà principalmente l'industria, che non richiede tali interventi pubblici.**

(16 bis) Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e sono soggetti a determinate condizioni. Ai sensi della presente direttiva è possibile praticare prezzi regolati per famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, anche inferiori ai costi, e, come misura transitoria, per le famiglie e le microimprese. In tempi di crisi, quando i prezzi all'ingrosso e al dettaglio del gas naturale aumentano in modo significativo con ripercussioni negative sull'economia in generale, gli Stati membri dovrebbero poter estendere temporaneamente l'applicazione dei prezzi regolati anche alle PMI. Agli Stati membri dovrebbe essere permesso, in via temporanea, di fissare prezzi regolati inferiori ai costi sia per le famiglie che per le PMI, purché ciò non crei una distorsione tra i fornitori e questi ultimi ricevano una compensazione per il costo delle forniture sotto il prezzo di costo. Tuttavia, occorre fare in modo che tale regolamentazione dei prezzi sia mirata e non crei incentivi all'aumento dei consumi. Pertanto, tale regolamentazione dei prezzi dovrebbe essere soggetta a condizioni. Tali condizioni dovrebbero essere allineate a quelle applicabili ai prezzi regolati dell'energia elettrica di cui alla [direttiva (UE) 2019/944]. Nella misura in cui tali misure costituiscono aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe determinare, mediante decisione di esecuzione, quando sussiste una crisi dei prezzi del gas naturale. La decisione dovrebbe inoltre specificare la validità di tale determinazione, durante la quale si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, che può essere al massimo di un anno. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della natura politica della decisione di attivare le possibilità ampliate di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale, che richiedono di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche, nonché delle implicazioni orizzontali di tale decisione per gli Stati membri.

- (17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.
- (18) È opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che il buon esito della transizione richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze dei lavoratori del settore del gas, anche in relazione allo sviluppo infrastrutturale. Ciò sarebbe in linea con la proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica (2021/0203(COD)).
- (19) È opportuno che le regole di mercato proteggano i consumatori e li mettano nelle condizioni di fare scelte a basse emissioni di carbonio, così che i nuovi gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio possano diventare parte integrante della transizione energetica.
- (20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile.
- (21) Poiché il settore del gas naturale, compreso il mercato al dettaglio del gas naturale, non rientrava nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", le disposizioni sul coinvolgimento e la protezione dei consumatori in questo settore non sono state adeguate alle esigenze della transizione energetica e rispecchiano ancora la situazione al momento dell'adozione del terzo pacchetto Energia, oltre dieci anni fa.

- (22) Il mercato del gas naturale è caratterizzato da bassi livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei clienti e da una diffusione lenta dei nuovi gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aspetti che riflettono una concorrenza limitata in molti Stati membri. [...] Nell'ultimo decennio i prezzi del gas naturale per i clienti civili sono cresciuti e di conseguenza questi pagano il doppio o il triplo rispetto ai clienti industriali per quello che consumano.
- (23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché i consumatori possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.
- (24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.
- (25) Per colmare le lacune esistenti nel mercato al dettaglio del gas occorre superare le difficoltà sul piano tecnico e della concorrenza che attualmente ostacolano l'offerta di nuovi servizi, migliori livelli di servizio e prezzi al consumo più contenuti, e garantire al contempo la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

- (26) Al fine di assicurare un livello di protezione e responsabilizzazione dei consumatori elevato e uniforme in tutti i settori energetici, è opportuno riprodurre nell'assetto normativo del mercato del gas decarbonizzato le disposizioni di tutela e, se del caso, responsabilizzazione dei consumatori che vigono sul mercato dell'energia elettrica.
- (27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno, se fattibile, [...] che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela e responsabilizzazione dei consumatori, laddove queste possono essere adattate al mercato del gas. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base e le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.
- (28) Nel perseguire la coerenza intersettoriale delle disposizioni, è opportuno che gli oneri in capo alle amministrazioni nazionali e alle imprese siano limitati e proporzionati, anche alla luce dell'esperienza maturata con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
- (29) Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici e **ambientali** sostanziali in termini sia di intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, sia di responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente. Le comunità energetiche d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

- (30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza **tanto** sul mercato del gas naturale **quanto su quello dell'idrogeno**. Tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.
- (31) È probabile che tempi più brevi per il cambio di fornitore incoraggino i clienti a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell'informazione, entro il 2026 dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l'operatore di mercato. Garantire che entro tale data sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio.

- (31 bis) La procedura di cambio di fornitore entro 24 ore nel settore del gas rispecchierebbe quanto già avviene nel mercato dell'energia elettrica, che ha funzionalità analoghe per quanto riguarda il back-end e i requisiti in materia di banca dati informatica. L'armonizzazione dei tempi di cambio tra i due settori andrebbe a vantaggio di tutti i consumatori, in particolare quelli con contratti di fornitura congiunta. Tempi di cambio più brevi per i consumatori non dovrebbero incidere sugli obblighi di bilanciamento dei fornitori.**
- (32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte e ridurre al minimo possibile gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.
- (33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.
- (34) I clienti finali dovrebbero anche poter consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell'energia. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

(35) È opportuno riconoscere determinate categorie di iniziative energetiche dei cittadini sul mercato del gas naturale a livello dell'Unione quali "comunità energetiche dei cittadini", prendendo atto della funzione che queste possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico. Tali comunità dovrebbero agevolare l'uso del gas rinnovabile nel sistema del gas naturale. Al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo e condizioni di parità, è opportuno stilare un elenco di diritti e obblighi ben definiti che riproduca in linea di massima la struttura di affiliazione, i requisiti di governance e la finalità delle comunità energetiche dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

(35 bis) Le comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [...] e le comunità energetiche dei cittadini [...] ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 e [...] della presente direttiva [...] possono contribuire alla produzione, allo stoccaggio e alla fornitura di gas rinnovabile, favorendo la decarbonizzazione del sistema energetico. In particolare, le comunità di energia rinnovabile possono contribuire allo sviluppo di un'economia circolare locale, soprattutto nelle regioni rurali. Le comunità energetiche dei cittadini possono contribuire a mobilitare investimenti di capitali privati per la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico [...] e consentire ad aziende agricole e villaggi di catturare metano proveniente dall'agricoltura e dai rifiuti urbani per fornirlo alle famiglie che vivono nelle zone o città vicine [...]. È necessario garantire condizioni di parità affinché i gas rinnovabili, come il biometano, prodotti dalle comunità energetiche dei cittadini e dalle comunità di energia rinnovabile possano essere integrati nel sistema del gas naturale.

(36) [...]

(36 bis) Le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini non dovrebbero impedire l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti civili [...]. È opportuno che le piccole imprese, le autorità locali e le persone fisiche mantengano un controllo effettivo, [...] quale definito nella [...] presente direttiva, e quindi un'influenza determinante sul processo decisionale. Gli Stati membri dovrebbero [...] limitare il rischio di influenza determinante sul processo decisionale da parte di imprese private che esercitano un'attività commerciale su larga scala e per le quali il settore dell'energia [...] costituisce un settore primario di attività economica, escludendo la loro partecipazione e votazione [...] e limitando [...] le azioni e i contratti commerciali che possono detenere. Tali imprese private non [...] dovrebbero includere le società di proprietà pubblica. [...]. Al fine di attenuare ulteriormente il rischio di dominanza delle imprese, gli Stati membri dovrebbero monitorare la conformità di tali iniziative ai criteri di governance e partecipazione stabiliti nella presente direttiva allo scopo di garantire che il controllo effettivo sia esercitato dalle autorità locali, dai cittadini e dalle piccole imprese conformemente alla presente direttiva [...].

- (37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie). Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente. **È importante fornire ai consumatori informazioni complete e accurate per fare in modo che siano consapevoli del loro impatto ambientale e, di conseguenza, possano esprimere la loro preferenza per i vettori energetici più sostenibili.**
- (38) La fornitura regolare di informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo effettivo di gas, resa possibile da contatori intelligenti, è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi al gas. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.

- (39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di [...] tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e [...] i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
- (40) Al momento di prendere una decisione a livello nazionale circa l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbe essere consentito basare la decisione su una valutazione economica. Detta valutazione dovrebbe tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l'intera filiera derivanti dalla realizzazione di sistemi di misurazione intelligenti. Se la valutazione dovesse concludere che l'introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas naturale, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto quando introducono i sistemi di misurazione intelligenti. Tuttavia la valutazione dovrebbe essere sottoposta a riesame periodico, in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base, o almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell'evoluzione tecnologica.

- (41) Per favorire la partecipazione attiva dei clienti finali al mercato, è opportuno che i sistemi di misurazione intelligenti che saranno introdotti tengano debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese quelle che consentono l'interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo dello scambio di dati, nonché di servizi energetici futuri e innovativi. Inoltre i sistemi di misurazione intelligenti installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore da parte dei consumatori di gas naturale e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire al cliente finale di accedere tempestivamente ai dati sul proprio consumo, modulare il proprio comportamento in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta.
- (42) Gli Stati membri che non procedono all'introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell'installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli **e sostenendo i costi connessi**, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie.
- (43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cbersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

- (44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, come l'erogazione di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale, volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti dell'efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, anche nel contesto più ampio di povertà. Tali misure possono variare a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione e possono includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento delle bollette del gas **di qualsiasi tipo**, investimenti nell'efficienza energetica dell'edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio dalla disattivazione dell'erogazione.
- (46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, la **raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica**¹⁰ ha fornito orientamenti indicativi su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica".

⁸ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

⁹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

¹⁰ **GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.**

- (47) La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, insieme a termini chiari per l'adozione di una decisione da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero assicurare che gli impianti di produzione dell'idrogeno e l'infrastruttura del sistema dell'idrogeno siano realizzati a ritmi adeguati. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riferire sui progressi compiuti. Con il passaggio al trasporto nei gasdotti di idrogeno (puro) anziché di gas naturale, si renderà necessario un regime di grandfathering delle autorizzazioni – quali licenze, permessi, concessioni o approvazioni – concesse ai sensi del diritto nazionale per la costruzione e la gestione dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. **Tale regime di grandfathering delle autorizzazioni non dovrebbe incidere sulla validità dei requisiti tecnici di sicurezza per le infrastrutture dell'idrogeno, né sulla possibilità per le autorità competenti di monitorare il rispetto di tali requisiti e di adottare misure di esecuzione appropriate e proporzionate, compresa l'eventuale revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime di grandfathering, ove giustificato.** Ciò dovrebbe scongiurare indebiti ritardi nella conversione al trasporto di idrogeno dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. È opportuno evitare che le condizioni di autorizzazione delle infrastrutture del sistema dell'idrogeno siano sostanzialmente diverse, salvo in casi sufficientemente motivati. Considerazioni tecniche di sicurezza potrebbero giustificare un approccio differenziato per quanto riguarda il grandfathering delle autorizzazioni esistenti o la concessione di nuove autorizzazioni. È opportuno che le disposizioni sulle procedure autorizzative si applichino facendo salvo il diritto internazionale e dell'Unione, segnatamente le disposizioni tese a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato da circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare fino a un anno i termini delle procedure autorizzative.

- (48) L'offerta di orientamenti ai richiedenti, per mezzo di uno sportello amministrativo, durante l'iter di presentazione della domanda e concessione del permesso mira a ridurre le complessità cui devono far fronte i promotori dei progetti e a migliorare l'efficienza e la trasparenza. All'efficienza può contribuire anche la possibilità per i richiedenti di presentare i documenti in formato digitale e di consultare un manuale delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità che applicano le procedure autorizzative siano coinvolte attivamente nell'eliminazione dei rimanenti ostacoli che impediscono loro di trattare un numero crescente di procedimenti, compresi gli ostacoli di natura non finanziaria come l'insufficienza delle conoscenze e delle risorse umane e digitali.
- (49) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura ("separazione effettiva"), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
- (50) Le norme in materia di separazione giuridica e funzionale ai sensi della direttiva 2003/55/CE non hanno tuttavia consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a elaborare proposte legislative per la "separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete".

- (51) Solo eliminando l'incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, ha definito la separazione proprietaria a livello di trasporto come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nell'infrastruttura, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare un controllo su un'impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un'impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistema di trasporto.
- (52) Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interessi tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori sul mercato nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità di regolazione.

- (53) La definizione del termine "controllo" è tratta dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni)¹¹.
- (54) In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi in entrambi i settori **come precisato in dettaglio nei rispettivi articoli della presente direttiva.**
- (55) Per contro nel settore dell'idrogeno si potrebbe evitare del tutto la nascita di imprese verticalmente integrate stabilendo a priori norme chiare. Tale opzione è preferibile alla definizione a posteriori di onerosi obblighi di separazione, la cui attuazione richiederebbe tempo.

¹¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (56) In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione e impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e di un'impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un'impresa di produzione o di fornitura.
- (57) L'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un'impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un'effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistema o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
- (58) Se il 3 settembre 2009 un'impresa proprietaria di un sistema di trasporto faceva parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l'istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.

- (59) Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell'impresa integrata in azioni dell'impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché siano osservati gli obblighi derivanti dalla separazione proprietaria.
- (60) La piena efficacia dell'istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'integrazione dei mercati del gas. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L'indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l'altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi "di riflessione" durante i quali nell'impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.

- (61) Al fine di sviluppare la concorrenza nel mercato interno del gas, i grandi clienti non civili impegnati in attività commerciali su vasta scala dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.
- (62) Uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un'impresa [...] non dovrebbe avere il diritto di istituire un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasporto indipendente. Inoltre, un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura non dovrebbe esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.
- (63) Nel mercato interno del gas naturale esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il TFUE e con la normativa dell'Unione.

- (64) Nell'effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell'opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l'opzione del gestore di sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall'altro.
- (65) La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione, sia alle imprese dell'Unione che alle imprese non dell'Unione. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta l'Unione rimangano indipendenti l'una dall'altra, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta l'Unione, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasporto o a un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

- (66) Le reti di condotte dell'idrogeno dovrebbero essere un mezzo importante per trasportarlo in modo efficiente e sostenibile, sia onshore che offshore. Data l'ingente spesa patrimoniale necessaria per costruirle, tali reti di condotte potrebbero costituire monopoli naturali. L'esperienza maturata nella regolazione dei mercati del gas naturale ha dimostrato quanto sia importante garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di gasdotti al fine di preservare la concorrenza sui mercati delle materie prime. È pertanto opportuno che alle reti dell'idrogeno onshore e offshore nell'Unione siano applicabili principi ben consolidati di gestione della rete, quali l'accesso di terzi.
- (67) È opportuno che la gestione delle reti dell'idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell'energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti dell'idrogeno e partecipazioni nella produzione e nella fornitura di energia garantisce l'assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del "gestore di rete dell'idrogeno integrato" **per i gestori del sistema di trasporto del gas naturale soggetti al modello di separazione del "gestore di trasporto indipendente" e per le reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di "gestore di rete dell'idrogeno indipendente"** [...] per permettere ai proprietari di reti dell'idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse dopo il 2030.

- (68) Se da un lato la gestione congiunta di reti dell'idrogeno e reti del gas o dell'energia elettrica può creare sinergie e dovrebbe quindi essere consentita, dall'altro le attività di gestione delle reti dell'idrogeno dovrebbero essere affidate a un soggetto giuridico separato per garantire trasparenza riguardo ai finanziamenti e all'applicazione delle tariffe di accesso.
- (69) [...]

- (70) Nell'interesse della trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è opportuno che le attività di gestione delle reti dell'idrogeno siano separate da altre attività di gestione delle reti per altri vettori energetici, almeno relativamente alla forma giuridica e alla contabilità dei gestori delle reti. **Ai fini della separazione giuridica dei gestori delle reti dell'idrogeno, la creazione di una società controllata o di un soggetto giuridico separato all'interno della struttura di gruppo del gestore del sistema di trasporto o di distribuzione del gas dovrebbe essere considerata sufficiente, senza che sia necessario operare una separazione funzionale della governance o una separazione dell'amministrazione o del personale. La trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è quindi garantita senza perdere le sinergie e i vantaggi in termini di costi che la gestione di diverse reti può apportare. In considerazione della loro posizione remota e delle dimensioni limitate dei loro mercati, il requisito in materia di separazione giuridica dovrebbe applicarsi all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania solo a partire dal 2031. [...]**
- (71) Le reti dell'idrogeno dovrebbero essere aperte a terzi al fine di garantire la concorrenza e condizioni di parità sul mercato della fornitura di idrogeno. Nel lungo periodo l'accesso regolato di terzi in base a tariffe di accesso regolate dovrebbe diventare la norma. Nell'intento di assicurare ai gestori la flessibilità necessaria e di ridurre i costi amministrativi durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire l'accesso negoziato di terzi fino al 2030.

- (72) **Solo parte dello stoccaggio sotterraneo naturale utilizzato per il gas naturale — ad esempio, caverne di sale, falde acquifere e giacimenti esauriti di gas — può essere utilizzata anche per l'idrogeno.** La disponibilità di **tali** impianti di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno su vasta scala è limitata e non omogenea negli Stati membri. Visti i suoi potenziali benefici per il funzionamento del trasporto e dei mercati dell'idrogeno, lo stoccaggio sotterraneo su vasta scala dovrebbe essere **in ultima istanza** soggetto ad accesso regolato di terzi al fine di assicurare condizioni di parità ai partecipanti al mercato. **Tuttavia, nella fase di avviamento dei mercati dell'idrogeno, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di utilizzare anche regimi di accesso negoziato.**
- (72 bis) Si prevede che l'idrogeno e i suoi derivati (come l'ammoniaca o i vettori di idrogeno organico liquido) siano importati e trasportati nell'[...]Unione. Tuttavia, non è ancora chiaro con quali mezzi e in che forma l'idrogeno sarà [...] trasportato, anche se è probabile che vari mezzi e forme coesistano e competano tra loro. La presente direttiva fornisce un quadro normativo per le infrastrutture e i mercati dell'idrogeno gassoso. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe definire il ruolo e le norme che possono applicarsi ad altre forme di idrogeno o suoi derivati e agli impianti che le gestiscono solo laddove questi siano pertinenti al fine di garantire lo sviluppo di un mercato competitivo per l'idrogeno gassoso [...].

- (73) I terminali per la trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso rappresentano una soluzione per importare idrogeno, ma sono in concorrenza con altri modi di trasporto. Fermo restando che è opportuno garantire l'accesso dei terzi a tali terminali, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se imporre un sistema di accesso negoziato di terzi allo scopo di ridurre i costi amministrativi in capo ai gestori e alle autorità di regolazione. **Lo stoccaggio di idrogeno liquido o ammoniaca liquida associato al terminale e al quale è concesso l'accesso dovrebbe essere proporzionale alla capacità del terminale di convertire e iniettare idrogeno nella rete.**
- (73 bis) Gli Stati membri possono scegliere di eliminare gradualmente il gas al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 o per altri motivi tecnici. È importante fornire un quadro normativo chiaro che consenta il rifiuto dell'accesso e l'eventuale disconnessione degli utenti della rete per conseguire tali obiettivi strategici. Per motivi di coerenza e trasparenza, l'accesso degli utenti della rete può essere rifiutato o interrotto solo se riguarda un'infrastruttura che sarà dismessa in linea con i piani di sviluppo della rete e a livello di distribuzione deve esserci anche una corrispondenza con la dismissione approvata. Allo stesso tempo, è opportuno adottare misure adeguate per tutelare gli utenti della rete in tali circostanze ed è altresì importante che le decisioni relative al rifiuto dell'accesso e alla disconnessione siano soggette a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori elaborati dalle autorità di regolazione.
- (74) È opportuno che le reti dell'idrogeno verticalmente integrate esistenti **siano ammissibili a chiedere deroghe dalle prescrizioni di cui alla presente direttiva, a condizione che le reti interessate non si siano notevolmente ampliate e fintantoché tali deroghe non hanno ripercussioni negative sulla concorrenza o sull'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo del mercato.**

- (75) I poli locali dell'idrogeno dovrebbero essere un elemento importante dell'economia europea dell'idrogeno. Essi potrebbero beneficiare di requisiti normativi semplificati durante la fase di avviamento del mercato dell'idrogeno [...], **in particolare per quanto riguarda l'applicazione della separazione proprietaria alle reti che riforniscono tali poli. I corrispondenti requisiti normativi semplificati dovrebbero rispondere anche alla necessità di flessibilità normativa per le condotte di collegamento diretto tra i produttori di idrogeno e i clienti individuali, nonché la fornitura di clienti industriali dell'idrogeno attraverso reti di distribuzione locali riconvertite o di nuova costruzione.**
- (76) Le condotte di interconnessione con paesi terzi possono servire a trasportare l'idrogeno importato o esportato. **L'applicabilità della presente direttiva alle linee di condotte per l'idrogeno da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri.** È opportuno che le [...] norme di funzionamento per gli interconnettori di idrogeno con paesi terzi [...] siano sancite in un accordo [...] **internazionale tra l'Unione e il paese terzo o i paesi terzi connessi. Tale accordo internazionale non dovrebbe essere ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende connettersi mediante l'interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con [...] il paese terzo o con i paesi terzi interessati secondo la procedura di abilitazione di cui alla presente direttiva,** al fine di definire un quadro normativo coerente e garantirne l'applicazione uniforme a tutta l'infrastruttura.

- (77) Per assicurare il funzionamento efficiente delle reti europee dell'idrogeno, i rispettivi gestori dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno, in stretta cooperazione con altri gestori di reti dell'idrogeno e con altri gestori di sistemi a cui le loro reti sono o potrebbero essere connesse, anche per agevolare l'integrazione del sistema energetico.
- (78) **Un gestore delle reti dell'idrogeno o un numero limitato di gestori [...] dovrebbe essere incaricato dall'autorità di regolazione dello Stato membro** di costruire sufficiente capacità transfrontaliera di trasporto dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e rendendo così possibile l'integrazione del mercato.
- (78 bis) **In linea con la strategia dell'Unione per l'idrogeno, si dovrebbe porre l'accento sul trasporto e sull'uso dell'idrogeno nella sua forma pura. In tal senso, il futuro sistema dell'idrogeno dovrebbe trasportare, stoccare e gestire l'idrogeno a elevato grado di purezza, tenendo conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell'idrogeno, anziché l'idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale. Le future norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno definiranno ulteriormente i livelli di purezza dell'idrogeno comunemente accettabili. Gli organismi di normazione europei dovrebbero definire, nell'ambito di un processo di normazione tecnica, una gamma di livelli accettabili di purezza dell'idrogeno e di altri pertinenti parametri di qualità dell'idrogeno (ad esempio i contaminanti).**

- (79) In alcuni casi, in funzione tra le altre cose della topografia delle reti dell'idrogeno e della popolazione di utenti finali ad esse connessi, i gestori delle reti dell'idrogeno potrebbero dover gestire la qualità dell'idrogeno (ad esempio purificandolo). Le autorità di regolazione possono pertanto incaricarli di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno nelle rispettive reti ove ciò sia necessario per la gestione del sistema. Nello svolgere tali attività, i gestori delle reti dell'idrogeno dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.
- (80) I gestori dei sistemi del gas naturale o i gestori delle reti dell'idrogeno che respingono una richiesta di accesso o connessione a causa dell'insufficienza della capacità dovrebbero motivare debitamente tale decisione ed essere tenuti a migliorare il proprio sistema in modo da rendere possibile, ove economicamente giustificabile, la connessione o l'accesso.
- (81) È opportuno affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Bisogna assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo dovrebbe essere assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbero inoltre essere migliorate la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

- (82) Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell'energia¹² dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo e la decarbonizzazione di un mercato del gas integrato e non dovrebbero adottare misure che compromettano l'ulteriore integrazione dei mercati del gas o la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti. Ciò potrebbe implicare tra l'altro cooperare in materia di capacità di stoccaggio e invitare esperti a prendere parte ai gruppi di rischio regionali nel settore del gas.
- (83) I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte. I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all'interno di un paese terzo non dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte ai fini della presente direttiva, data l'improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell'energia.
- (84) I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all'esercizio e all'interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con il diritto dell'Unione.
- (85) È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell'Unione e alle pertinenti decisioni dell'autorità di regolazione.

¹² GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

- (86) Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l'Unione e un paese terzo relativamente all'esercizio del gasdotto di trasporto interessato.
- (87) L'applicabilità della presente direttiva ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto offshore, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.
- (88) Dovrebbe essere possibile per gli accordi esistenti relativi all'esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo rimanere in vigore, conformemente alla presente direttiva.
- (89) Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell'Unione, è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente con la quale autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte tra lo Stato membro e un paese terzo. La procedura non dovrebbe ritardare l'attuazione della presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri e dovrebbe applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.

- (90) Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella di uno Stato membro, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra tale Stato membro e le istituzioni dell'Unione.
- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare decisioni che autorizzino o rifiutino di autorizzare uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

¹³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (92) La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas e all'integrazione dei mercati isolati del gas degli Stati membri. Il gas può essere fornito ai cittadini dell'Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas funzionanti e, in particolare, reti e altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini dell'Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all'interno dell'Unione. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, l'Unione ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per l'Unione e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nell'Unione e il benessere dei cittadini dell'Unione. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza dell'Unione e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra l'Unione e il paese terzo in questione. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione o includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.

- (93) È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
- (94) Occorre garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l'accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per permettere un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio.

- (95) L'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all'accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l'influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Per instaurare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.
- (96) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del **biometano, o di altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema [...]**, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti **e salvo ove diversamente disposto dalla presente direttiva.**

- (97) I produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono spesso connessi alla rete di distribuzione. Per agevolare la diffusione e l'integrazione nel mercato di tali gas, è essenziale che i produttori possano accedere senza restrizioni al mercato all'ingrosso e ai pertinenti punti di scambio virtuali. La partecipazione al mercato all'ingrosso è determinata dal modo in cui sono definiti i sistemi di entrata-uscita. In vari Stati membri i produttori connessi alla rete di distribuzione non fanno parte di questi sistemi. Si dovrebbe pertanto facilitare l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato all'ingrosso fornendo una definizione del sistema di entrata-uscita **che consenta l'inclusione dei sistemi di distribuzione** e garantendo in fine che **tutti** gli impianti di produzione **abbiano accesso al mercato a prescindere dal fatto che siano** connessi al sistema di distribuzione **o di trasporto** [...]. Il regolamento [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021)[...] **804**] prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto collaborino per consentire l'inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, o mezzi alternativi atti a facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mercato.
- (98) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate dagli obblighi di separazione giuridica.

- (99) Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell'industria chimica potrebbero includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.
- (100) L'integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale comporterà cambiamenti della qualità dei gas trasportati e consumati in Europa. Per assicurare il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero essere responsabili di gestire la qualità del gas nei propri impianti. Laddove l'iniezione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio avvenga a livello di distribuzione, e laddove necessario per gestirne l'impatto sulla qualità del gas, le autorità di regolazione possono incaricare i gestori dei sistemi di distribuzione di garantire una gestione efficiente della qualità del gas nei rispettivi impianti. Nell'assolvere ai propri compiti di gestione della qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità del gas.

- (101) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Le disposizioni relative all'autonomia nell'esecuzione del bilancio assegnato dell'autorità di regolazione dovrebbero essere attivate nel quadro definito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all'indipendenza dell'autorità di regolazione da qualsiasi interesse politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
- (102) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità di regolazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che i prezzi del bilanciamento siano non discriminatori e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

- (103) Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.
- (104) Le autorità di regolazione dovrebbero promuovere, in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita con regolamento [...] (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, un mercato interno dell'idrogeno aperto, competitivo, sicuro ed ecosostenibile, senza barriere ai flussi transfrontalieri. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'idrogeno occorre che le autorità di regolazione possano prendere decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione.

¹⁴ **Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22). [...]**

- (105) I regolatori dell'energia dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale o di idrogeno e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese di gas naturale o di idrogeno che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Ai regolatori dell'energia dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno. L'istituzione di programmi di cessione del gas è una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.
- (106) Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all'applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L'organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un'autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un'altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.

- (107) Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità di regolazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese [...] e di imporre loro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre ad un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.
- (108) Nell'interesse della trasparenza è opportuno che le autorità di regolazione e l'ACER forniscano informazioni sul mercato dell'idrogeno, segnatamente su aspetti quali la domanda e l'offerta, l'infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi al consumo e la liquidità del mercato.
- (109) I gestori dei sistemi di trasporto svolgono un ruolo importante nel garantire investimenti economicamente efficienti nelle reti del gas. Per una pianificazione ottimizzata di tutti i vettori di energia e per riconciliare i diversi approcci di pianificazione della rete a livello nazionale e dell'UE, sono introdotti requisiti supplementari di coerenza della pianificazione. La pianificazione di rete dovrebbe anche prendere in considerazione la più stretta correlazione tra gas naturale, energia elettrica e idrogeno.

- (110) In sede di elaborazione del piano di sviluppo della rete è importate che i gestori delle infrastrutture tengano conto del principio dell'"efficienza energetica al primo posto"¹⁵, in particolare del consumo previsto usato per elaborare gli scenari comuni.
- (111) La strategia per l'integrazione del sistema energetico sottolinea l'importanza di una pianificazione e un funzionamento coordinati del sistema energetico per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. È pertanto necessario definire un piano di sviluppo della rete muovendo da uno scenario comune elaborato su base intersettoriale. Pur mantenendo separati i piani settoriali, i gestori delle infrastrutture dovrebbero tendere a un maggior livello di integrazione prendendo in considerazione le esigenze del sistema al di là dei vettori di energia specifici.
- (112) I piani di sviluppo della rete sono un elemento importante per individuare le lacune infrastrutturali e dare informazioni sulle infrastrutture che devono essere realizzate o che possono essere dismesse ed eventualmente riconvertite ad altri usi, ad esempio il trasporto di idrogeno. Questo vale a prescindere dal modello di separazione prescelto per i gestori di rete.
- (113) Le informazioni fornite nel piano di sviluppo della rete sulle infrastrutture che possono essere dismesse possono indicare che queste rimarranno inutilizzate o saranno smantellate o riconvertite ad altri scopi, come il trasporto di idrogeno. Obiettivo di questa maggiore trasparenza è tenere conto del fatto che le infrastrutture riconvertite sono relativamente più economiche rispetto a quelle realizzate ex novo e dovrebbero quindi consentire una transizione efficace in termini di costi.

¹⁵ Raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre, C(2021) 7014 final.

- (114) Negli Stati membri nei quali sarà realizzata una rete dell'idrogeno, la presentazione di relazioni sullo sviluppo dell'infrastruttura dovrebbe assicurare che la costruzione del sistema dell'idrogeno sia fondata su proiezioni della domanda realistiche e orientate al futuro, ivi comprese il potenziale fabbisogno del sistema elettrico. Se gli Stati membri decidono di autorizzare il ricorso a oneri specifici come mezzo di cofinanziamento della nuova infrastruttura dell'idrogeno, le relazioni dovrebbero aiutare l'autorità di regolazione a valutare tali oneri. È opportuno che le relazioni siano presentate all'autorità competente con cadenza periodica stabilita dall'autorità stessa. Poiché il mercato dell'idrogeno è in fase di avviamento, è tuttavia opportuno evitare che la frequenza delle relazioni obbligatorie sia eccessiva e sproporzionata.
- (115) Le informazioni contenute nel piano di sviluppo della rete dovrebbero permettere di prevedere gli impatti sulle tariffe in base alla pianificazione e ai progetti di dismissione che interessano la regulatory asset base (capitale investito netto a fini regolatori) di cui all'articolo 51 della presente direttiva.
- (116) Aniché presentare un piano nazionale di sviluppo della rete a livello di singolo Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di elaborare un piano regionale che includa più Stati membri, in un'ottica di integrazione volontaria del mercato del gas regionale.
- (117) Si prevede che, diversamente dall'energia elettrica, il gas naturale svolgerà un ruolo via via più marginale, con ripercussioni sulla domanda di investimenti infrastrutturali. Il piano di sviluppo della rete deve pertanto soppesare le criticità sul piano della concorrenza ed evitare attivi non recuperabili. Ne consegue che l'articolo 51, paragrafo 7, non dovrebbe applicarsi ai gestori dei sistemi di trasporto oggetto di separazione proprietaria.

- (118) È opportuno incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dei gas. [...] È opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea parziale o totale alle norme sulla separazione delle attività per i progetti in questione. La possibilità di deroghe temporanee dovrebbe applicarsi, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare ai nuovi gasdotti sul territorio dell'Unione che trasportano il gas da paesi terzi all'interno dell'Unione. Le esenzioni e le deroghe concesse a norma delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE e relative modifiche dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla data di scadenza prevista, fissata nella decisione di concessione dell'esenzione o della deroga.

- (119) Occorre progredire verso mercati dell'idrogeno interconnessi nell'Unione e bisogna quindi agevolare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno. **Dopo il dicembre 2030, quando il [...] regime di accesso regolato di terzi sarà stato applicato integralmente in tutti gli Stati membri, e** in assenza di tariffe per il trasporto transfrontaliero [...], un sistema di compensazione finanziaria dovrebbe incentivare i partecipanti al mercato a sviluppare interconnettori transfrontalieri.
- (120) Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa dell'Unione sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest'ultima. I regolatori dell'energia e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza. **Gli Stati membri dovrebbero poter definire la solidità finanziaria delle imprese di fornitura di gas naturale come criterio per il rilascio di un'autorizzazione per la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale. Tale criterio dovrebbe essere pienamente trasparente e non discriminatorio.**

- (121) Il gas naturale è importato nell'Unione principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa dell'Unione dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.
- (122) Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'[...]ACER e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (il "CESR"), istituito con la decisione 2009/77/CE della Commissione¹⁶, dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul loro contenuto. L'[...]ACER e il CESR dovrebbero altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.
- (123) Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità di regolazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.

¹⁶ GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

- (124) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio [...] **al biometano** o ad altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.
- (125) I contratti a lungo termine costituiscono un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri. Non dovrebbero tuttavia ostacolare l'ingresso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, motivo per cui i contratti di fornitura di gas di origine fossile non potranno protrarsi oltre il 2049. Tali contratti devono sempre essere in linea con gli obiettivi della presente direttiva e compatibili con le norme del TFUE, comprese quelle in materia di concorrenza. È necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese.
- (126) Al fine di garantire nell'Unione la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.

- (127) Il rispetto degli obblighi di servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi di servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione dell'Unione.
- (128) Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e dell'Unione esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

- (129) Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, **TFUE [...]**, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, **TFUE [...]**, a notificarle alla Commissione.
- (130) I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.
- (130 bis) Alcuni Stati membri, a motivo delle caratteristiche storiche e dei livelli di maturità dei loro mercati del gas naturale, dovrebbero avere la possibilità di derogare a specifiche disposizioni stabilite nella presente direttiva per evitare una penalizzazione ingiustificata e favorire uno sviluppo efficiente dei mercati del gas naturale in tali paesi. Ciò vale specificamente per il Lussemburgo, a motivo delle sue specifiche caratteristiche di mercato, e per tutti gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, le deroghe per gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dovrebbero essere di natura temporanea, fino a quando tali Stati membri non saranno in grado di soddisfare standard più elevati in termini di apertura del mercato e interconnettività con il sistema integrato del gas nell'UE. Qualora sia applicata, tale deroga dovrebbe riguardare anche le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie a disposizioni alle quali è stata concessa una deroga o che ne richiedono la previa applicazione.**
- (131) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno liberalizzato dei gas.

- (132) Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico, è importante prevedere un quadro per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tale cooperazione può ricorrere in primo luogo a meccanismi basati su criteri di mercato, se così decidono gli Stati membri. La cooperazione per la promozione della solidarietà regionale e bilaterale non dovrebbe imporre un onere sproporzionato o discriminazioni ai partecipanti al mercato.
- (133) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello dell'Unione e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nell'Unione.
- (134) L'integrazione volontaria dei mercati regionali, in particolare la fusione dei mercati, può apportare vari benefici, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mercati in questione. L'integrazione può dare l'opportunità di sfruttare al meglio le infrastrutture, a patto che ciò non incida negativamente sui mercati limitrofi, ad esempio con un aumento delle tariffe transfrontaliere. Offre altresì la possibilità di incrementare la concorrenza, la liquidità e gli scambi, a beneficio dei consumatori finali nella regione, attirando fornitori che non si sarebbero altrimenti affacciati al mercato a causa delle sue scarse dimensioni. L'integrazione dei mercati consente inoltre di creare zone più ampie nelle quali si ha accesso a più fonti di approvvigionamento. Oltre a influire sui prezzi del mercato all'ingrosso grazie a una maggiore concorrenza tra le fonti, tale diversificazione può anche migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento se la nuova zona risultante dalla fusione non presenta più congestioni interne. L'integrazione dei mercati può fungere da base per promuovere ulteriormente la trasformazione del mercato del gas naturale, ivi compresa la diffusione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare al fine di agevolare l'integrazione regionale.

- (135) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso l'Unione e le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'ACER.
- (136) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un'ampia offerta di gas. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per gli scambi transfrontalieri, determinando la convergenza dei prezzi.
- (137) Le autorità di regolazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica. Le autorità di regolazione dovrebbero denunciare alle autorità garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.

- (138) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno del gas naturale e dell'idrogeno pienamente operativo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti di tale azione, può essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (139) Ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti o codici di rete, che sono norme adottate come regolamenti **di esecuzione** della Commissione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
- (140) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

- (141) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/2017).
- (142) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

¹⁸ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

- (143) Al fine di raggiungere il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a elementi non essenziali di taluni settori specifici che sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (144) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (145) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

¹⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (146) Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico **istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰** e fornendo consulenza tecnica su misura per concepire e attuare riforme, comprese quelle che promuovono un mercato interno competitivo del gas naturale e dell'idrogeno, consentono l'integrazione delle rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio e migliorano la cooperazione e il coordinamento tra gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione. Il sostegno tecnico può concretizzarsi ad esempio nel rafforzamento della capacità amministrativa, nell'armonizzazione dei quadri legislativi e nella condivisione delle migliori pratiche.
- (147) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

²⁰ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (*GUL 57 del 18.2.2021, pag. 1*).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2, punto [...] 3, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto [...] 4 del medesimo articolo. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione dei sistemi.
2. La presente direttiva stabilisce norme per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio del gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema basato sui gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

3. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno per mezzo del sistema dell'idrogeno. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell'idrogeno nonché la gestione dei sistemi.
4. La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell'idrogeno interconnesso a livello di Unione che contribuisca alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra, **anche all'interno** dei settori difficili da decarbonizzare, sostenendo così la decarbonizzazione del sistema energetico dell'UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "gas naturale": tutti i gas costituiti principalmente di metano, compreso [...] il biometano, o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- 2) "gas rinnovabile": il biogas ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della direttiva (UE) 2018/2001, compreso il biometano, e la parte di combustibili gassosi rinnovabili nei combustibili o carburanti di origine non biologica ai sensi dell'articolo 2, punto 36, della medesima direttiva;
- 3) "gas": il gas naturale e l'idrogeno;
- 4) "sistema del gas naturale": il sistema di infrastrutture, tra cui gasdotti, terminali GNL e impianti di stoccaggio, adibite al trasporto di gas costituiti principalmente di metano e comprendenti [...] biometano[...] o altri tipi di gas che possono essere iniettati nel sistema di gasdotti per il gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

- 5) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno, contenenti idrogeno a elevato grado di purezza **in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili a [...] tale sistema;**
- 6) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
- a) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
 - b) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle strutture più piccole e facilmente replicabili;

- 6 bis) **"gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio dell'idrogeno ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno;**
- 7) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
- 8) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito **allo scarico e** alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno **o nel sistema del gas naturale** o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso **e al suo carico**, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
- 8 bis) **"gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che è responsabile della gestione di un terminale dell'idrogeno;**
- 9) "qualità dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualità dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
- 10) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta [...] **la** soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **rispetto al carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001;**

- 11) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili gassosi nei combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **rispetto al carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001**;
- 12) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i combustibili o carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 70 % **rispetto al carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001**;
- 13) "impresa di idrogeno": la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione di idrogeno, trasporto di idrogeno, fornitura, acquisto o stoccaggio di idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;
- 14) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, a esclusione dei clienti finali, che svolge la funzione di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

- 15) "rete di gasdotti a monte": il gasdotto o la rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas naturale, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
- 16) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla consegna ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti a monte e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, a esclusione della fornitura;
- 17) "gestore del sistema di trasporto": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- 18) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, a esclusione della fornitura;
- 19) "gestore del sistema di distribuzione": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;

- 20) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
- 21) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto di idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete dell'idrogeno, a esclusione della fornitura, a prescindere dalla pressione o dalla copertura geografica della rete o dal gruppo di clienti ad essa connessi;
- 22) "gestore della rete dell'idrogeno": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
- 23) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, o di idrogeno, compreso l'idrogeno liquido **e i vettori di idrogeno tra cui l'ammoniaca, il metanolo o i vettori di idrogeno organico liquido**;
- 24) "impresa fornitrice": la persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
- 25) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, compresa la parte de gli impianti GNL utilizzata per lo stoccaggio, ma a esclusione della porzione utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

- 26) "gestore del sistema di stoccaggio": la persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio del gas naturale ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
- 27) "impianto GNL": il terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o per l'importazione, lo scarico e la rigassificazione di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto, ma a esclusione delle parti dei terminali GNL utilizzate per lo stoccaggio;
- 28) "gestore del sistema GNL": la persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
- 29) "sistema": le reti di trasporto, le reti di distribuzione, gli impianti GNL o gli impianti di stoccaggio di proprietà di o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
- 30) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione, **la demiscelazione** e l'iniezione di gas inerti, a esclusione degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
- 31) "linepack di gas naturale": lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

- 32) sistema interconnesso": il complesso di sistemi tra loro collegati;
- 33) "interconnettore": il gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
- 34) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri **allo scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati membri o una rete dell'idrogeno** tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
- 35) "linea diretta": il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
- 36) "impresa di gas naturale integrata": l'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

- 37) "impresa verticalmente integrata": l'impresa di gas naturale o il gruppo di imprese di gas naturale o l'impresa di idrogeno o il gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;
- 38) "impresa orizzontalmente integrata": l'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas naturale;
- 39) "impresa collegata": l'impresa affiliata ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ o l'impresa appartenente agli stessi soci;
- 40) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
- 41) "cliente": il cliente grossista o finale di gas o l'impresa di gas naturale o di idrogeno che acquista gas;

²¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 42) "cliente civile": il cliente che acquista gas per il proprio consumo domestico;
- 43) "cliente non civile": il cliente che acquista gas non destinati al proprio uso domestico;
- 44) "cliente finale": il cliente che acquista gas per uso proprio;
- 45) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
- 46) "microimpresa": l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
- 47) "piccola impresa": l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR;

- 48) "sicurezza": la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
- 49) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di gas, a esclusione degli strumenti derivati sul gas;
- 50) "strumento derivato sul gas": lo strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari²², collegato al gas;
- 51) "controllo": i diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso:
- a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
 - b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un'impresa;
- 52) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di durata superiore a un anno;[...]

²² GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

- 53) **"sistema di entrata-uscita": [...] un modello di accesso per [...] il gas naturale in cui gli utenti del sistema prenotano diritti di capacità in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita. Il sistema di entrata-uscita include il sistema di trasporto e può includere il sistema di distribuzione o parti di un sistema di distribuzione [...];**
- 54) **"zona di bilanciamento": il sistema [...] al quale si applica un dato regime di bilanciamento e che [...] include il sistema di trasporto e può includere [...] i sistemi di distribuzione o parti di tali sistemi di distribuzione;**
- 55) **"punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale i gas sono scambiati tra venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacità [...];**
- 55 bis) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del gestore del sistema e gli stessi gestori del sistema, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto di gas naturale e idrogeno ;**

- 56) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete [...] che dà accesso al sistema di entrata-uscita;
- 57) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete [...] che consente il flusso di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
- 58) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale punto è soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
- 59) "punto di interconnessione virtuale": due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
- 60) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che acquista, vende o produce gas o che gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di compravendita su uno o più mercati del gas, compresi i mercati di bilanciamento;
- 61) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi attinenti;

- 62) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
- 63) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
- 64) "contatore convenzionale": il contatore analogico o elettronico sprovvisto della capacità di trasmettere e ricevere dati;
- 65) "sistema di misurazione intelligente": il sistema elettronico in grado di misurare il gas immesso nella rete o il gas consumato[...] e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- 66) "interoperabilità": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, la capacità di due o più reti, sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;

- 67) "più recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che corrisponde al più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale;
- 68) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione intelligente, le tecniche più efficaci, avanzate e idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e sulla sicurezza;
- 69) "povertà energetica": la povertà energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 49, della direttiva (UE) 2021/0203 COD del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 70) [...]
- [...]

[...]

70 bis) "comunità energetica dei cittadini": il soggetto giuridico definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 che opera nel mercato del gas rinnovabile;

71) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende il gas rinnovabile autoprodotta attraverso il sistema del gas naturale, o partecipa a meccanismi **di flessibilità o** di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la sua principale attività commerciale o professionale.

Capo II

Norme generali di organizzazione del mercato

Articolo 3

Mercati dei gas competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili e non discriminatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas dal produttore o fornitore di loro scelta e provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di gas naturale o idrogeno allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di gas, l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi dei gas, la partecipazione dei consumatori, gli investimenti, in particolare nei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi del gas rispecchino la domanda e l'offerta effettive.

3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dei gas non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato e l'uscita dallo stesso, nonché gli scambi e l'attività sul mercato.
4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese energetiche siano soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, i procedimenti di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dei gas rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, **anche nei settori dell'ambiente e della sicurezza.**

Prezzi di fornitura basati sul mercato

1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di gas ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti civili in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui all'articolo 25 con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dei gas.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.
4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale:
 - a) perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;
 - b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;
 - c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas naturale dell'Unione;
 - d) sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;
 - e) non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.
6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di gas naturale e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili [...] che non beneficino degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3 **e alle microimprese**.
7. Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:
- a) sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;
 - b) sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;
 - c) sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;
 - d) sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso del gas naturale;
 - e) garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;

- f) **garantiscono che, qualora lo Stato membro proceda all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti [...] in conformità dell'[...] articolo [...] 16**, tutti i beneficiari di tali interventi pubblici [...] [...]siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria;
- g) non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalle misure e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.

9. A partire dal 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.
10. La Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas naturale basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Detta relazione può essere combinata alla relazione sull'attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/944. La proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.

Articolo 4 bis

Accessibilità economica dell'energia durante una crisi dei prezzi del gas naturale

- 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiarare, mediante decisione di esecuzione, una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944. La decisione che dichiara la crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell'Unione specifica la validità della decisione stessa, che può essere al massimo di un anno.**
- 2. La Commissione presenta una proposta per dichiarare tale crisi dei prezzi del gas naturale, compreso il periodo di validità proposto della decisione, se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.**
- 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione.**
- 4. Qualora il Consiglio abbia dichiarato una crisi a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata e alle condizioni di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/944, applicare interventi pubblici mirati nella fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale alle piccole e medie imprese, alle famiglie e ai servizi sociali essenziali quali definiti nel regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.**
- 5. Gli interventi sui prezzi a norma del paragrafo 2 e per i clienti civili e le microimprese di cui all'articolo 4, paragrafo 6, possono, in via eccezionale e temporanea, essere fissati a un prezzo inferiore ai costi per la durata e alle condizioni di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944.**
- 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualsiasi riferimento a "energia elettrica" nella direttiva (UE) 2019/944 si intende fatto a "gas naturale".**

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale e di idrogeno, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dei gas concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese di gas naturale e di idrogeno obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima, e [...] **il prezzo della fornitura di gas naturale**. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale e di idrogeno dell'Unione parità di accesso ai consumatori nazionali.

3. Gli obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, precisati nei piani d'azione preventivi in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) e k), del regolamento (UE) 2017/1938, [...] **rispettano gli** standard di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento e sono coerenti con i risultati delle valutazioni nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. **Gli obblighi di servizio pubblico che vanno al di là di quanto necessario per garantire il rispetto dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 sono conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento.**
4. Se uno Stato membro riconosce compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria.
5. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

Promozione della cooperazione e dell'integrazione regionali

1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali perseguendo la creazione di mercati regionali, se così deciso dagli Stati membri e dalle autorità di regolazione, e di un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le autorità di regolazione qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale e dei gestori delle reti di idrogeno a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno dei gas competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l'integrazione dei sistemi isolati che formano "isole del gas" che permangono nell'Unione. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, **della proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804 [...]** . Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche. Se la Commissione ritiene che le norme a livello dell'Unione siano rilevanti per l'integrazione regionale dei mercati dei gas, essa fornisce gli opportuni orientamenti **non vincolanti** tenendo conto delle specificità di tali mercati e dell'impatto su quelli limitrofi.

2. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) coopera con le autorità di regolazione, [...] con i gestori dei sistemi di trasporto e **con i gestori delle reti dell'idrogeno** per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni e al loro interno, allo scopo di creare un mercato interno competitivo dei gas. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'ACER formula idonee raccomandazioni.
3. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un'impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l'impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l'obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all'approvazione dell'ACER. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.

Procedura di autorizzazione

1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio una licenza, un permesso, una concessione, un consenso o un'approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno e infrastrutture del sistema dell'idrogeno, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a **10**. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi l'impresa che chiede un'autorizzazione a fornire gas o a costruire e/o gestire impianti di gas naturale, impianti di produzione di idrogeno o infrastrutture del sistema dell'idrogeno. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione di tali impianti, infrastrutture, gasdotti e apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell'importanza del progetto per il mercato interno dei gas.

- 2 bis. Per i fornitori di gas naturale, gli Stati membri possono valutare la solidità finanziaria e le capacità tecniche dei richiedenti come criterio di autorizzazione. Tale criterio dovrebbe essere pienamente trasparente e non discriminatorio.**
3. Le procedure di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 non durano più di due anni, comprese tutte le procedure pertinenti delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di due anni può essere prorogato fino a un anno.
4. Gli Stati membri valutano quali misure legislative e non legislative **nazionali** siano necessarie per razionalizzare le procedure di autorizzazione, comprese eventuali tappe procedurali connesse alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli esiti di tale valutazione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento.
5. I termini stabiliti al paragrafo 3 si applicano fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale, i reclami, i ricorsi e gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nonché i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, i ricorsi e rimedi non giurisdizionali, e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

6. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli. Tali sportelli, su richiesta del richiedente e a titolo gratuito, guidano e assistono nell'intera procedura di autorizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 fino alla pronuncia delle autorità competenti al termine della procedura. Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale alla costruzione e alla gestione [...] **delle infrastrutture del sistema del gas naturale [...] si applichino anche [...] alle infrastrutture del sistema dell'idrogeno. [...] Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di revocare tali autorizzazioni se l'infrastruttura dell'idrogeno non rispetta le norme tecniche di sicurezza per le infrastrutture del sistema dell'idrogeno stabilite nel diritto dell'Unione o nazionale.**
- [...]
8. Gli Stati membri provvedono affinché [...] i diritti [...] esistenti di uso del suolo per la costruzione e la gestione di gasdotti per il gas naturale e di altri attivi della rete [...] **si applichino anche alle condotte e agli altri attivi della rete per il trasporto di idrogeno.**

- 8 bis. In caso di trasferimento della proprietà di un'infrastruttura all'interno della stessa impresa al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 63, anche le autorizzazioni relative a tale infrastruttura sono trasferite al nuovo proprietario.**
9. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.
10. Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione del gas naturale in una determinata zona quando in detta zona siano state costruite tali reti di gasdotti, o ne sia stata autorizzata la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Certificazione dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

1. **Ai fini della certificazione dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare il rispetto delle condizioni applicabili ai gas rinnovabili [...] di cui all'articolo [...] 25, paragrafo 2, e all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001. Il rispetto di tali [...] criteri di sostenibilità e di riduzione dei gas a effetto serra è dimostrato conformemente all'articolo 30 di tale direttiva [...].**
2. Onde garantire che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio sia pari almeno al 70 %, conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2, punti 10 e 12 [...], gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella metodologia di cui al paragrafo 5 del presente articolo. A tale fine essi obbligano gli operatori economici a utilizzare un sistema di equilibrio di massa in linea con l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili in merito al rispetto della soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % fissata al paragrafo 2 e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 5, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di predisporre un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.
5. **Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva [...], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per il biossido di carbonio la cui cattura abbia già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge ed è coerente con la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.**

6. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio o idrogeno a basse emissioni di carbonio forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini del presente articolo e dimostrino il rispetto della metodologia di cui al paragrafo 5[...]. **La Commissione adotta decisioni [...] solo se il sistema in questione soddisfa norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente in linea con i requisiti di cui al regolamento (UE) 2022/996 per la certificazione dei combustibili rinnovabili.**
7. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto ai sensi del paragrafo 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove del rispetto dei criteri per i quali il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.
8. Le autorità competenti degli Stati membri controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data, l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo il sistema volontario.

9. Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al presente articolo, la metodologia elaborata in linea con il paragrafo 5 e le soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissate all'articolo 2, punti [...] **10, 11 e 12**. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta la Commissione decide se lo Stato membro interessato può:
- a) accettare le prove già presentate a dimostrazione del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili a basse emissioni di carbonio;
o
 - b) in deroga al paragrafo 7, imporre a chi fornisce la fonte dei combustibili a basse emissioni di carbonio di presentare ulteriori prove del rispetto dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della relativa soglia del 70 %.

10. Gli Stati membri impongono inoltre agli operatori economici interessati di inserire nella banca dati dell'Unione, **o nelle banche dati nazionali che sono collegate a quella dell'Unione**, le informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità **dei gas rinnovabili** e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in linea con quanto prescritto **per i combustibili rinnovabili** all'[articolo 28 della direttiva (UE) 2018/2001]. **Laddove sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle stesse norme di cui [...]** all'[articolo 28 della direttiva (UE) 2018/2001] per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di gas rinnovabili.
11. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni.

[...]

Norme tecniche

Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione, alle linee dirette e al sistema dell'idrogeno. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L'ACER può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

Se del caso, **le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o** gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione e ai gestori delle reti dell'idrogeno sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 9, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

²³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

CAPO III

RESPONSABILIZZAZIONE E TUTELA DEI CONSUMATORI E MERCATI AL DETTAGLIO

Articolo 10

Diritti contrattuali di base

1. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti finali [...]abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi, [...] bilanciamento e **sicurezza dell'approvvigionamento nonché i requisiti derivanti dall'articolo 7, paragrafo 2**. In detto ambito, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non siano discriminatorie nei confronti dei fornitori già registrati in un altro Stato membro.
2. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, gli Stati membri assicurano che i clienti finali godano dei diritti di cui al presente articolo, paragrafi da 3 a 11[...].

3. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:
- a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;
 - b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale;
 - c) i tipi di servizio di manutenzione offerti;
 - d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;
 - e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;
 - f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;
 - g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 24;
 - h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni **concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo [...]** sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. **La Commissione fornisce orientamenti non vincolanti al riguardo.**

4. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e sono informati del loro diritto di risolvere il contratto al momento della comunicazione. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile[...], di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano risolvere il contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni contrattuali o degli adeguamenti del prezzo di fornitura notificati dal fornitore.
5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi.
6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.
7. I clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

²⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

8. I fornitori offrono ai clienti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli.
9. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.
10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative **per evitare la** disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative possono includere informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.
11. I clienti finali ricevono dai fornitori una fattura di conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio di fornitore non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio.

Diritto di cambiare e norme sui relativi oneri

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il **1° gennaio 2026** il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.
2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.
3. Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:
 - a) rientrino in un contratto che il cliente ha sottoscritto volontariamente; e
 - b) siano comunicati in modo chiaro al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Detti oneri devono essere proporzionati e non eccedere la perdita economica diretta incorsa dal fornitore o dal partecipante al mercato risultante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente.[...] **Nel caso di offerte a pacchetto, i clienti [...]sono in grado di cessare singoli servizi di un contratto. [...]** L'onere della prova della perdita economica diretta è a carico del fornitore o del partecipante al mercato. L'autorità di regolazione o un'altra autorità nazionale competente controlla l'ammissibilità degli oneri di risoluzione del contratto.

4. I clienti civili di gas hanno il diritto di partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore. Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli normativi o amministrativi al cambio collettivo di fornitore e predispongono un quadro che garantisca la tutela dei consumatori per evitare eventuali pratiche abusive.
5. **Gli Stati membri provvedono affinché ai clienti [...] sia riconosciuto il diritto di risolvere i loro contratti di fornitura di gas con breve preavviso.**

Articolo 11 bis

Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale

Laddove sia consentita la disconnessione degli utenti della rete a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) [...]gli utenti della rete in questione e altri pertinenti soggetti interessati, in particolare le organizzazioni dei consumatori, siano stati consultati;
- b) gli utenti della rete e i pertinenti soggetti interessati siano informati con sufficiente anticipo della data prevista e delle fasi successive della disconnessione;
- c) i clienti finali abbiano accesso a informazioni e consulenza adeguata sulle opzioni di riscaldamento sostenibili attraverso la procedura dello sportello unico istituita a norma dell'articolo 21 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica (rifusione)];
- d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili o dei clienti in condizioni di povertà energetica.

Strumenti di confronto per il gas naturale

1. Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale e le microimprese **aventi un consumo annuale previsto inferiore a 100 000 kWh [...]** abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:
 - a) sono indipendenti dai partecipanti al mercato e assicurano che le imprese di gas **naturale** siano trattate alla pari nei risultati delle ricerche;
 - b) indicano chiaramente il proprietario e la persona fisica o giuridica che gestisce e controlla gli strumenti e forniscono informazioni sulle modalità di finanziamento degli strumenti;
 - c) definiscono e indicano i criteri chiari e oggettivi su cui si deve basare il confronto, compresi i servizi;
 - d) usano un linguaggio semplice e privo di ambiguità;
 - e) forniscono informazioni corrette e aggiornate e indicano la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni;

- f) sono accessibili per le persone con disabilità in quanto sono percepibili, riconoscibili, comprensibili e affidabili;
- g) forniscono una procedura efficace per segnalare le informazioni errate sulle offerte pubblicate;
- h) effettuano confronti, limitando i dati personali richiesti a quanto strettamente necessario per il confronto.

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato del gas naturale nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

- 2. Gli strumenti possono essere gestiti da qualsiasi soggetto, ivi inclusi le società private e le autorità o gli enti pubblici.
- 3. Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.
5. Ogni strumento di confronto delle offerte dei partecipanti al mercato è ammesso a richiedere un marchio di fiducia in conformità del presente articolo su base volontaria e non discriminatoria.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri possono scegliere di non prevedere il rilascio del marchio di fiducia per gli strumenti di confronto qualora un'autorità pubblica o un ente pubblico fornisca uno strumento di confronto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clienti attivi *sul mercato del gas naturale*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:
 - a) abbiano il diritto di operare direttamente;
 - b) abbiano il diritto di vendere il gas naturale rinnovabile autoprodotta attraverso il sistema del gas naturale;
 - c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza energetica **e di spostamento della domanda**;
 - d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo;
 - e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi e che siano trasparenti e non discriminatori, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema;
 - f) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o deleghino la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] 804].

3. L'ordinamento nazionale degli Stati membri può contenere disposizioni diverse che si applicano ai clienti attivi individuali e consorziati, a condizione che tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente articolo si applichino a tutti i clienti attivi. Qualsiasi differenza di trattamento nei confronti dei clienti attivi consorziati deve essere proporzionata e debitamente giustificata.
4. Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto nel quale è immagazzinato gas rinnovabile:
 - a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;
 - b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per il gas rinnovabile immagazzinato che rimane nella loro disponibilità;
 - c) non siano soggetti a requisiti o oneri sproporzionati in materia di licenze;
 - d) siano autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.

Articolo 14

Comunità energetiche dei cittadini *sul mercato del gas naturale*

1. Gli Stati membri [...] **possono** prevedere un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini.
2. **Qualora prevedano il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché: [...]**
 - a) la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini sia aperta e volontaria; [...]
 - b) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini abbiano il diritto di uscire dalla comunità, caso in cui si applica l'articolo 11;

- c) i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o clienti attivi;
- d) i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas [...] rinnovabile all'interno di tali comunità;
- e) le comunità energetiche dei cittadini siano soggette a procedure e oneri non discriminatori, equi, proporzionati e trasparenti, anche in relazione alla connessione alla rete, alla registrazione e alla concessione di licenze, e a oneri di rete trasparenti, non discriminatori e che rispecchino i costi, così da garantire che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi del sistema del gas naturale.

3. **Qualora prevedano il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1, in tale quadro gli Stati membri possono prevedere che le comunità energetiche dei cittadini: [...]:**

- a) siano aperte alla partecipazione transfrontaliera;
- b) abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente alle condizioni di cui al paragrafo 4;
- c) siano soggette alle esenzioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2.

4. **Qualora prevedano il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:**

- a) possano accedere a tutti i mercati del gas naturale in modo non discriminatorio;
- b) siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato;
- c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano al sistema del gas naturale o deleghino la propria responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 3, lettera e), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] 804];
- d) siano trattate come clienti attivi in conformità del paragrafo 2, lettera e), e del paragrafo 4, lettere a), c) e d), dell'articolo 13[...];
- e) abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei cittadini la condivisione dei gas rinnovabili prodotti dalle unità di produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli obblighi in quanto consumatori finali.

Ai fini del primo comma, lettera e), la condivisione di gas rinnovabile lascia impregiudicati gli oneri di rete, le tariffe e le imposte applicabili, sulla base di un'analisi costi-benefici trasparente delle risorse distribuite di energia sviluppata dall'autorità nazionale competente.

5. Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di distribuzione nella loro zona di gestione e di istituire le pertinenti procedure, fatte salve le disposizioni del capo VI e le altre norme e regolamentazioni applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione.

Qualora [...] il diritto **di cui al [...] primo comma** venga concesso, gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:

- a) siano autorizzate a trasportare gas non rinnovabile se tale gas [...] è necessario per gestire in sicurezza il sistema;
- b) abbiano il diritto di concludere un accordo per il funzionamento della rete della comunità con il pertinente gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema di trasporto cui è collegata la loro rete;
- c) siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di fuori della stessa comunità energetica dei cittadini;
- d) non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano connessi al sistema di distribuzione.

- 6. Qualora prevedano il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri [...] provvedono [...] affinché:**
- a) le imprese private che esercitano un'attività commerciale su larga scala e per le quali il settore del gas costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica non siano autorizzate a partecipare in qualità di membri o soci né a cooperare con altri mezzi quali gli investimenti, direttamente o indirettamente mediante una società controllata [...];**
 - b) le imprese private che esercitano un'attività commerciale su larga scala che partecipano alla comunità in qualità di membri o soci, o che cooperano con altri mezzi quali gli investimenti, non possano esercitare alcuna influenza determinante sul processo decisionale della comunità energetica dei cittadini;**
 - c) le comunità energetiche dei cittadini siano economicamente e finanziariamente indipendenti dalle imprese private diverse dalle comunità di energia rinnovabile e dalle piccole imprese;**
 - d) almeno il 15 % dei diritti di voto sia assegnato a clienti civili indipendenti da altri membri o soci, come le piccole imprese e le autorità locali.**

Bollette e informazioni di fatturazione

1. Gli Stati membri assicurano che le bollette e le informazioni di fatturazione siano accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e presentate in modo da facilitare i confronti da parte dei clienti finali, e che soddisfino i requisiti minimi fissati nell'allegato I. I clienti finali ricevono, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.
2. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali ricevano tutte le loro bollette e informazioni sulla fatturazione gratuitamente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le bollette e le informazioni sulla fatturazione in via elettronica e, **almeno nel caso dei clienti civili e delle piccole e microimprese**, affinché siano offerte loro soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.
4. Se il contratto prevede una variazione futura di prodotto o di prezzo o una riduzione, ciò deve essere indicato nella bolletta, unitamente alla data della variazione.
5. Gli Stati membri consultano le organizzazioni dei consumatori qualora considerino la possibilità di modificare i requisiti di contenuto delle bollette.

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

1. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese di gas naturale di ottimizzare l'uso del gas naturale, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti.

In deroga al primo comma, t[...]ale obbligo di introduzione può essere soggetto a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II. Nella loro valutazione costi-benefici, gli Stati membri possono effettuare valutazioni distinte per diverse categorie di clienti e gruppi di clienti, come le famiglie, le piccole e medie imprese e l'industria.

3. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 18 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno del gas naturale.

4. Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.
5. Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.
6. Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligenti che sono già installati o il cui "avvio dei lavori" è avvenuto prima del [data di entrata in vigore] possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita. Tuttavia i sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo [...]18 e all'allegato II non possono restare operativi oltre [12 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
7. Ai fini del paragrafo 6 per "avvio dei lavori" si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno

1. Gli Stati membri assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti in grado di misurare con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo utilizzando una forma di comunicazione elettronica.

In deroga al primo comma, t[...]ale obbligo di introduzione può essere soggetto a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei relativi dati e la riservatezza dei clienti finali, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata, nonché l'interoperabilità di tali sistemi, tenendo conto dell'applicazione delle norme adeguate.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità per la misurazione intelligente e procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati provenienti da tali sistemi di misurazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. **Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri [...] controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.**
5. **Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che la valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.**

Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti nel sistema del gas naturale

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il [data di entrata in vigore], gli Stati membri introducono tali sistemi in conformità alle norme tecniche europee, ai seguenti requisiti e all'allegato II:

- a) i sistemi di misurazione intelligenti misurano con precisione il consumo effettivo di gas naturale e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso, inclusi dati sui consumi storici convalidati che sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonché i più recenti dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata e di altri servizi;
- b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;
- c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

- d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul suo consumo di gas naturale sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo [...]22, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;
- e) prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il più breve periodo di regolazione nel mercato nazionale.

Ai fini del primo comma, lettera d), il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Diritto a un contatore intelligente del gas naturale

1. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente [...] introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:
 - a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzionalità di cui all'articolo 18 o di una serie minima di funzionalità da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;
 - b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori.
2. Se un cliente richiede l'installazione di un contatore intelligente in applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:
 - a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:
 - i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi che possono essere forniti, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;
 - ii) eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

- b) assicura che il contatore intelligente sia installato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;
- c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Articolo 20

Contatori convenzionali del gas naturale

1. Qualora i clienti finali di gas naturale non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo. **Gli Stati membri possono esentare da tale requisito i clienti civili che non utilizzano il gas a fini di riscaldamento. Se tale dotazione non è tecnicamente fattibile, l'esenzione può essere estesa anche ai clienti non civili in edifici in cui la maggior parte dei clienti è costituita da famiglie ammissibili all'esenzione.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di gas naturale possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Gestione dei dati

1. Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata indicano le norme relative all'accesso ai dati del cliente finale da parte dei soggetti ammessi in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile. Ai fini della presente direttiva, si considera che i dati comprendano quelli di misurazione e di consumo nonché i dati richiesti per cambiare fornitore e per altri servizi.
2. Gli Stati membri organizzano la gestione dei dati in modo tale che l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi siano efficienti e sicuri, garantendo altresì la protezione e la sicurezza dei dati.

Indipendentemente dal modello utilizzato per la gestione dei dati in uno Stato membro, i soggetti responsabili della gestione dei dati forniscono a qualsiasi soggetto ammesso l'accesso ai dati del cliente finale conformemente al paragrafo 1. I dati richiesti devono essere messi a disposizione dei soggetti ammessi in modo non discriminatorio e simultaneo. L'accesso ai dati deve essere facile e le relative procedure attinenti devono essere pubblicamente disponibili.

3. Le norme sull'accesso ai dati e sulla relativa conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla pertinente normativa dell'Unione.

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

4. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata autorizzano e certificano o, se del caso, controllano i soggetti responsabili della gestione dei dati per garantirne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Fatti salvi i compiti dei responsabili della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere ai soggetti responsabili della gestione dei dati la designazione di un responsabile della conformità, incaricato di controllare l'attuazione delle misure adottate da tali soggetti per assicurare un accesso non discriminatorio ai dati e la conformità ai requisiti della presente direttiva.

Gli Stati membri possono nominare responsabili della conformità od organismi a ciò preposti di cui all'articolo [...] 42, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva al fine di adempiere agli obblighi del presente paragrafo.

5. Ai clienti finali non è addebitato alcun costo supplementare per l'accesso ai loro dati o per la richiesta di mettere tali dati a disposizione.

Gli Stati membri sono responsabili della fissazione dei costi per l'accesso ai dati da parte dei soggetti ammessi.

Gli Stati membri [...] assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati sul mercato del gas naturale

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio del gas naturale ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all'articolo 21, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di gas naturale applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.

Articolo 23

Sportelli unici

Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Diritto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, **ragionevoli**, trasparenti, indipendenti, efficaci **sotto il profilo dei costi** ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Laddove il cliente finale sia un consumatore ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾ tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti di qualità di cui alla predetta direttiva e prevedono, ove giustificato, sistemi di rimborso e indennizzo.
2. Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. La partecipazione delle imprese di gas ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro interessato non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

Tutela dei [...]clienti vulnerabili e fornitori di ultima istanza

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. [...] **I criteri per la definizione del concetto di cliente vulnerabile possono comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature a gas per motivi di salute, l'età o altri criteri.** Le misure a tutela dei clienti vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici.
2. In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole e **microimprese** [...] connesse al sistema del gas **naturale o dell'idrogeno.** **Gli Stati membri** [...] garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, **a prezzi competitivi, trasparenti e non discriminatori**, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Capo IV

Accesso di terzi all'infrastruttura

SEZIONE I

ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA DEL GAS NATURALE

Articolo 26

Accesso al mercato per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

Gli Stati membri consentono l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al mercato e all'infrastruttura a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto.

Accesso dei terzi alla distribuzione e al trasporto di gas naturale e ai terminali GNL

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se la normativa dell'Unione dispone in tal senso.
2. **I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.**
3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, purché siano conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione e contribuiscano alla decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non devono essere stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre la fine del 2049.
4. Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.

Accesso alla rete di gasdotti a monte per il gas naturale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzate per le attività locali di coltivazione e sono situate nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 88.
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

- a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
 - b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;
 - c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e
 - d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa dell'Unione, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.
3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di entrata verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

Accesso allo stoccaggio di gas naturale

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

In sede di scelta della procedura di accesso allo stoccaggio ai sensi del presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio effettuate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938.

Le autorità di regolazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d'accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack sono offerti in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.

.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché le imprese e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio interessato. Le autorità di regolazione impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari con scadenza annuale.

Nell'elaborare tali condizioni i gestori dei sistemi di stoccaggio consultano gli utenti del sistema.

4. In caso di accesso regolato, le autorità di regolazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le autorità di regolazione consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese concorrenti diverse dal proprietario o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

Linee dirette per il gas naturale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:
 - a) le imprese stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e
 - b) qualsiasi cliente nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.
2. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione, ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione, per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un'autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 34 ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 73.

SEZIONE II

ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA DELL'IDROGENO

Articolo 31

Accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete dell'idrogeno.
2. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno accesso alla rete di altri gestori delle reti dell'idrogeno.

4. Lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 fino al 31 dicembre [203[...]**5**]. In tal caso lo Stato membro garantisce l'attuazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi alle reti dell'idrogeno secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti delle reti dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a tali reti **e per fare in modo che [...] le parti abbiano** l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso alle reti dell'idrogeno.
5. Nei casi **indicati al paragrafo 4** in cui vige l'accesso negoziato, le autorità di regolazione forniscono agli utenti delle reti dell'idrogeno orientamenti circa l'impatto che l'introduzione dell'accesso regolato dei terzi sortirà sulle tariffe negoziate.

Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno basato sull'accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio; in tale contesto le autorità di regolazione adottano le misure necessarie affinché gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di negoziare l'accesso a detti terminali. Le parti hanno l'obbligo di negoziare l'accesso in buona fede. **Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare un accesso regolamentato dei terzi [...] ai terminali dell'idrogeno.**
2. Le autorità di regolazione monitorano le condizioni di accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sui mercati dell'idrogeno e, ove necessario per preservare la concorrenza, adottano misure tese a migliorare l'accesso in linea con i criteri di cui al paragrafo 1.

Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno

1. **Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente ed economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, basato sull'accesso negoziato in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio, oppure l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi a norma del paragrafo 2.**
2. **A decorrere dal 1° gennaio 2036, gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso regolato dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e [...], ove tecnicamente [...]o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema[...] onde rifornire i clienti, al linepack, anche per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, basato su tariffe pubblicate e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati dall'autorità di regolazione prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72.**

SEZIONE III

RIFIUTO DELL'ACCESSO E DELLA CONNESSIONE

Articolo 34

Rifiuto dell'accesso e della connessione

1. **I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e le [...] imprese** di idrogeno possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria[...]. [...]
2. **Fatti salvi gli [...] obiettivi di decarbonizzazione nazionali e dell'Unione, gli Stati membri** adottano misure atte a garantire che **i gestori dei sistemi di trasporto, [...] i gestori dei sistemi di distribuzione [...] o le imprese [...] di idrogeno** che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del gas naturale o al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo.
3. Per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 33 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]**804**].

- 4. In deroga ai paragrafi da 1 [...] a 3, uno Stato membro può prevedere un sistema in base al quale i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione sono autorizzati a rifiutare l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto dell'attuazione dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, se:**
- a) il piano di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 [...] prevede la dismissione del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso; o**
 - b) l'autorità nazionale competente ha approvato la dismissione [...] della rete di distribuzione o di parti pertinenti della stessa.**

Gli Stati membri che autorizzano il rifiuto di accesso e connessione degli utenti alla rete, o l'interruzione della fornitura, a norma del presente paragrafo [...] provvedono affinché ciò avvenga sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori [...] definiti dall'autorità nazionale di regolazione, tenuto conto degli interessi in causa. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli utenti della rete a norma dell'articolo 11 bis allorché autorizzano l'interruzione della fornitura.

- 5. L'eventuale rifiuto di accesso e connessione e l'eventuale interruzione della fornitura a norma del presente articolo [...] sono debitamente motivati.**

Capo V

Norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale e dei sistemi GNL

Articolo 35

Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio o GNL

1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio o GNL è tenuto a:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio o GNL per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente e degli obblighi stabiliti nel [regolamento (UE) 2022/... (regolamento sul metano)], predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - b) evitare discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nello specifico a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
 - d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
3. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento.
4. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualità del gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas.
5. Le regole di bilanciamento del sistema del gas naturale adottate dai gestori dei sistemi di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 72, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.
6. Le autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori dei sistemi di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

7. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 siano assegnati a un gestore del sistema di trasporto diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasporto al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54, ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasporto di cui è responsabile.
8. [...]Un gestore del sistema di trasporto **che possieda il sistema di trasporto** soddisfa i requisiti di cui al capo IX ed è certificato conformemente all'articolo [...]65. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori di sistemi di trasporto che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasporto indipendente, qualora la delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasporto che delega i compiti.

9. I gestori dei sistemi di **trasporto**, stoccaggio e GNL cooperano, all'interno dello Stato membro e a livello regionale, per garantire l'uso più efficiente delle capacità degli impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto dell'integrità e del funzionamento dei sistemi **ed evitando di creare vincoli per il funzionamento degli impianti GNL o di stoccaggio**.
10. I gestori dei sistemi di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari dei sistemi di trasporto

1. Fatto salvo l'articolo 68 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa **che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno**, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell'impresa **che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno** non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Poteri decisionali in materia di connessione di [...] impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di [...] impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

[...]

Poteri decisionali in materia di connessione al sistema di trasporto e alla rete dell'idrogeno

1. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno stabiliscono e rendono pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale e idrogeno, dei terminali di rigassificazione del GNL, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali al sistema di trasporto e alla rete dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.
2. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di gas naturale o idrogeno, terminale di rigassificazione del GNL, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete dell'idrogeno devono assicurare una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.

Capo VI

Gestione dei sistemi di distribuzione del gas naturale

Articolo 39

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli 40, 42 e 43.

Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare **o dismettere** nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel [regolamento (UE) 2022/... (regolamento sul metano)] e dell'efficienza energetica.
2. Se le autorità di regolazione dispongono in tal senso, al gestore del sistema di distribuzione può spettare la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità del gas nei suoi impianti, in linea con le norme applicabili in materia di qualità del gas, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
3. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.
4. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

5. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l'uso dello stesso.
6. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 72, paragrafo 7, e sono oggetto di pubblicazione.
7. I gestori dei sistemi di distribuzione coopera con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro [...] **infrastruttura** nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui appartiene il sistema di distribuzione.

[...]

Articolo 41

Poteri decisionali in materia di connessione di [...] impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio al sistema di distribuzione

Le autorità di regolazione **richiedono** [...] ai gestori dei sistemi di distribuzione di rendere pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di [...] impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità di regolazione.

(Spostato dall'articolo 40)[...]

Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
 - a) i responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non fanno parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas;
 - b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

- c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
- d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata; il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da autorità di regolazione o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

Articolo 43

Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fatto salvo l'articolo 68 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio.
2. Il gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

Sistemi di distribuzione chiusi del gas naturale

1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce gas naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili, se:
 - a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati; oppure
 - b) il sistema distribuisce gas naturale principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso del gas naturale dall'obbligo, previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 72.

3. Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 72, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso del gas naturale.
4. L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2.
5. Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione.

Articolo 45

Gestore di un sistema combinato

L'articolo [...] **42**, paragrafo 1, non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi all'articolo 54, paragrafo 1, o agli articoli 55 e 56, o al capo IX.

Capo VII

Norme applicabili alle reti riservate all'idrogeno

Articolo 46

Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno

1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:
 - a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe;
 - b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto e stoccaggio di idrogeno;
 - c) garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;
 - d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
 - e) evitare discriminazioni tra gli utenti del sistema **dell'idrogeno** o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate; e

- f) fornire agli utenti del sistema **dell'idrogeno** le informazioni necessarie ad un efficiente accesso all'infrastruttura;
- g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;
- h) presentare alle autorità competenti una relazione sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, se del caso, un programma di riparazione o sostituzione.

2. [...] **I gestori delle reti dell'idrogeno puntano ad assicurare [...] sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento di idrogeno. Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 65 della presente direttiva e dell'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804], le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di affidare a uno o a un numero limitato di gestori delle reti dell'idrogeno [...] la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.**

3. **L'autorità di regolazione può decidere di affidare ai gestori[...]** delle reti dell'idrogeno [...] **la responsabilità di** assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno nella loro rete, in linea con le norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno, ove ciò sia necessario per la gestione del sistema [...].
4. **I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento nella loro rete a decorrere dal 1° gennaio 2036 o da una data anteriore, se così disposto dall'[...]autorità di regolazione. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.**

Reti dell'idrogeno esistenti

1. Gli Stati membri possono **prevedere che le autorità di regolazione [...]** concedano [...] una deroga a quanto prescritto da uno o più degli articoli 31, 62, 63, [...]64 e **65** della presente direttiva e dagli articoli 6 e 47 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**] alle reti dell'idrogeno che al [data di entrata in vigore] appartenevano a un'impresa verticalmente integrata. L'ambito di applicazione della deroga è limitato alla capacità di rete in funzione al [data di entrata in vigore].
2. La deroga [...] si estingue:
 - a) se l'impresa verticalmente integrata presenta all'autorità di regolazione una domanda volta a porre fine alla deroga e tale domanda è approvata dall'autorità di regolazione;
 - b) se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;

- c) se la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se ne è aumentata la capacità **di oltre il [5 %] in termini di lunghezza o capacità rispetto al [data di entrata in vigore della presente direttiva]; [...] o**
- d) [...] **se l'autorità di regolazione conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo del mercato dell'idrogeno nello Stato membro o nell'Unione.**

3. Le autorità di regolazione possono chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.

Reti dell'idrogeno geograficamente limitate

1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolazione concedano [...] una deroga [...] **agli articoli 62 e 65** alle reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno [...] a un numero ristretto di punti di uscita all'interno di una zona [...] geograficamente limitata. **Per la durata della deroga, tali reti soddisfano tutte le seguenti condizioni:**
 - i. **non comprendono gli interconnettori di idrogeno; [...]**
 - ii. **non dispongono di connessioni dirette agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga a norma del presente articolo o dell'articolo 47;**
 - iii. [...]
 - iv. [...] servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai clienti direttamente collegati alla rete stessa.

2. **L'autorità di regolazione nazionale adotta una decisione intesa a ritirare la deroga di cui al paragrafo 1 qualora concluda che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo del mercato dell'idrogeno nello Stato membro o nell'Unione, ovvero laddove non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni elencate al paragrafo 1.**

[...]

Interconnettori di idrogeno con paesi terzi

1. **L'Unione conclude per ciascun interconnettore di idrogeno tra gli Stati membri e i paesi terzi, prima della messa in funzione, un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE con il paese terzo connesso o con i paesi terzi connessi nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione, qualora ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui alla presente direttiva e al [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804]. Un accordo internazionale non è ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende essere connesso mediante un interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con il paese terzo connesso o con i paesi terzi connessi interessati conformemente all'articolo 82, nel quale sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformità rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui alla presente direttiva e al [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804].**

[...]

2. **Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 79 e la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.**

[...]

3. **Gli Stati membri provvedono affinché l'esecuzione delle norme di cui al paragrafo 1 tenga conto della loro effettiva applicazione nel territorio dell'Unione e del carattere integrato dell'interconnettore.**

[...]

Riservatezza per i gestori delle reti dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno

1. Fatti salvi gli obblighi giuridici di divulgare informazioni, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività che potrebbero essere commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa parte di un'impresa verticalmente integrata, non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell'impresa **che non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione né gestori delle reti dell'idrogeno**, salvo che ciò risulti necessario per effettuare un'operazione commerciale.

2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da parte di imprese collegate, è fatto divieto al gestore della rete dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.

Capo VIII

Pianificazione di rete integrata

Articolo 51

Sviluppo della rete per il gas naturale e poteri decisionali in materia di investimenti

1. Tutti i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione competente, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Ogni Stato membro dispone almeno di un piano unico di sviluppo della rete. I gestori di infrastrutture, segnatamente i gestori di terminali di GNL, i gestori di impianti di stoccaggio e i gestori di sistemi di distribuzione, nonché i gestori operano nel settore dell'idrogeno, delle infrastrutture di teleriscaldamento e dell'energia elettrica, sono tenuti a fornire ai gestori dei sistemi di trasporto e a scambiare con essi tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione del piano unico. Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare la conformità allo standard infrastrutturale a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Il piano decennale di sviluppo della rete è pubblicato e reso accessibile tramite un sito web.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
- a) contiene **informazioni generali e dettagliate sulla [...]** principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi **che tengono conto di eventuali infrastrutture necessarie per la connessione di impianti di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che comprendono le infrastrutture sviluppate [...]** per consentire l'inversione dei flussi alla rete di trasporto;
 - b) contiene tutti gli investimenti già decisi e individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;
 - c) include informazioni **generali e dettagliate** sull'infrastruttura che può essere o sarà dismessa; [...]
 - d) prevede uno scadenziario per tutti i progetti di investimento e dismissione;
 - e) è basato su un quadro di scenari comuni elaborato dai gestori delle infrastrutture pertinenti, segnatamente i gestori dei pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas **naturale** e dell'energia elettrica. **Tali scenari si basano su una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi;**

- f) è coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;
- g) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.

3. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto tiene pienamente conto delle potenziali alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" **e agli obiettivi di riduzione della domanda**, degli scambi con altri paesi e del piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione. **In vista dell'integrazione del sistema energetico[...]**, il gestore del sistema di trasporto valuta come rispondere a un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia elettrica e dei gas, anche considerando informazioni sull'ubicazione e sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e conversione dell'energia elettrica in gas (*power-to-gas*).

4. L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con la più recente simulazione di scenari di interruzione a livello dell'Unione svolta dall'ENTSOG in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio e con [...] i piani decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione ([...] piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943, **all'articolo 29 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804] e all'articolo 43 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) 804]**. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità nazionale di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.

Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con **l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonché con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e, in caso di incoerenza, possono fornire all'autorità di regolazione un parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita considerazione.**

6. L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il gestore di trasporto indipendente, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all'autorità di regolazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:

- a) imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;
- b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori;
- c) imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.

Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:

- a) il finanziamento da parte di terzi;
- b) la costruzione ad opera di terzi;
- c) la costruzione dei nuovi beni in questione ad opera del gestore stesso;
- d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore stesso.

Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione.

8. Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Relazioni sullo sviluppo della rete dell'idrogeno

1. I gestori delle reti dell'idrogeno presentano **ogni due anni** all'autorità di regolazione [...] una panoramica dell'infrastruttura di rete dell'idrogeno che intendono sviluppare. **La prima panoramica è presentata entro sei mesi dalla [...] certificazione del gestore della rete dell'idrogeno a norma dell'articolo 65 della presente direttiva e dell'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] 804] o, se anteriore, entro 12 mesi dalla concessione [...] di una deroga a norma dell'articolo 47 o 48. Per i gestori delle reti dell'idrogeno esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, la prima panoramica è presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.** Nello specifico tale panoramica:
 - a) include informazioni sul fabbisogno di capacità, in termini sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti **dell'idrogeno** e i gestori delle reti dell'idrogeno, **nonché sull'ubicazione dei potenziali futuri utenti [...]**finali della rete dell'idrogeno difficili da decarbonizzare e sull'approvvigionamento di idrogeno;

- b) include informazioni sulla misura in cui per trasportare idrogeno si utilizzeranno gasdotti del gas naturale riconvertiti;
- c) è in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.
- d) **include le informazioni scambiate con i gestori delle reti dell'idrogeno negli Stati membri confinanti a norma del paragrafo 2.**

2. I gestori di impianti di stoccaggio **dell'idrogeno** e di terminali dell'idrogeno forniscono ai gestori delle reti dell'idrogeno e scambiano con essi tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione della panoramica. **I gestori delle reti dell'idrogeno si scambiano a loro volta tutte le informazioni in questione, anche con altri gestori delle reti dell'idrogeno situati in Stati membri confinanti [...].**

3. L'autorità di regolazione esamina la panoramica **e formula raccomandazioni di modifica di quest'ultima da parte del gestore della rete dell'idrogeno [...]**. Nel farlo essa tiene conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni elaborato a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).
Riguardo alle panoramiche presentate in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 47 o 48, l'autorità di regolazione può astenersi dall'esaminare la panoramica e formulare raccomandazioni di modifica.
4. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]**804**], l'autorità di regolazione tiene conto dell'esame della panoramica.
5. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano [...]**ogni due anni** una relazione comune sullo sviluppo del sistema dell'idrogeno sulla base della panoramica presentata all'autorità di regolazione. Essi tengono conto dell'esame **e delle raccomandazioni** dell'autorità di regolazione di cui al paragrafo [...]**3. L'autorità di regolazione può formulare un parere sulla relazione.**

- 5 bis. Fino al 31 gennaio 2035 e fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione nel vigilare sulle norme di accesso alla rete, gli Stati membri possono incaricare un'altra autorità competente di esaminare la panoramica e di formulare raccomandazioni di modifica di quest'ultima da parte del gestore della rete dell'idrogeno al fine di garantire la coerenza con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti. [...]**
- 6. Se applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, gli [...] Stati membri [...] applicano ai gestori delle reti dell'idrogeno i requisiti di cui all'articolo 51, ad eccezione dei requisiti relativi al regolamento (UE) 2017/1938. In tal caso, l'autorità di regolazione esamina altresì se il piano decennale di sviluppo della rete presentato dai gestori delle reti dell'idrogeno è coerente con il piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 43 del [rifusione del regolamento sul gas].**
- 7. Aniché applicare il presente articolo, gli Stati membri possono decidere di applicare ai gestori delle reti dell'idrogeno i requisiti di cui [...] all'articolo 51 a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].**

Finanziamento dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno

1. **Se gli Stati membri applicano un sistema di accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, e se [...] un progetto di interconnettore di idrogeno [...] non è un progetto d'interesse comune di cui al [capo II e allegato I, punto 3, del regolamento XXX sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee], i gestori delle reti dell'idrogeno adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono includerli nei rispettivi sistemi tariffari. Se individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono elaborare [...] un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi, e [...] presentarlo** congiuntamente alle autorità di regolazione competenti per approvazione congiunta.

2. **Se i gestori delle reti dell'idrogeno presentano il piano di progetto di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue [...]:**
- a) il piano di progetto e la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri interessati, e di un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle reti dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi;
 - b) le autorità di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle reti dell'idrogeno, **possono adottare [...]** decisioni coordinate sulla ripartizione di costi di investimento a carico di ciascun gestore della rete per il progetto;
 - c) se le autorità di regolazione competenti non riescono a raggiungere un accordo sulla richiesta [...], **possono decidere di presentare congiuntamente la questione all'ACER, la quale adotta** una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942.

[...]

[...]

Capo IX

Separazione dei gestori dei sistemi di trasporto

SEZIONE 1

SEPARAZIONE PROPRIETARIA

Articolo 54

Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
 - b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
 - i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure
 - ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;

- c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;
- d) la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto.

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare:

- a) il potere di esercitare diritti di voto;
- b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure
- c) la detenzione di una quota di maggioranza.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che l'espressione "impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura" includa la nozione di "impresa che esercita l'attività di generazione [...] o l'attività di fornitura" ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, e le espressioni "gestore di sistema di trasporto" e "sistema di trasporto" includano le nozioni di "gestore del sistema di trasmissione" e "sistema di trasmissione" ai sensi di tale direttiva.

²⁵ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

4. [...]
5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell'articolo 55 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini della sezione 3.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.

7. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 36 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.
8. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, lo Stato membro interessato:

- a) designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 55, oppure
- b) si conforma alle disposizioni della sezione 3.

9. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni della sezione 3, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.

10. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistema di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all'articolo 65, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all'articolo 13 del regolamento **COM(2021) 804 final [riferimento al regolamento rifiuto]**. Dopodiché la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni della sezione 3, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.
11. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
12. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.

SEZIONE 2

GESTORE DI SISTEMA INDIPENDENTE

Articolo 55

Gestore di sistema indipendente

1. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo [...] **54**, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo **54**, paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

La designazione di un gestore di sistema indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 54, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
 - b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 35;
 - c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;
 - d) il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5; a tal fine mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;
 - e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] 804], anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all'articolo 66 e al paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 65 della presente direttiva e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all'articolo 66 della presente direttiva.

4. Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:
- a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
 - b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente; i meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione; prima di tale approvazione, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;

- c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;
 - d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale garante della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno

Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente o un **gestore** della rete dell'idrogeno indipendente, i proprietari del sistema di trasporto e della rete dell'idrogeno e i gestori del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di gas.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti a norma dell'articolo 29.

Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al primo [...] **comma**, si applicano i seguenti criteri minimi:

- a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas;
- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- c) il gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 7, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

- d) il proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e il gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza; esso illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi; la persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 al fine di integrare [...] la presente direttiva definendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o della rete dell'idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno.

SEZIONE 3

GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE

Articolo 57

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasporto di gas, in particolare:
 - a) i beni necessari per l'attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;
 - b) il personale necessario per l'attività di trasporto di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;
 - c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:
 - i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o fornitura;
 - ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;

- d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza a norma dell'articolo 60, le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.

2. L'attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell'articolo 35:

- a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;
- b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (ENTSO G);
- c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
- d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l'accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l'acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);
- e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;

- f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivi di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione;
 - h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.
3. I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all'**allegato II della direttiva [...] (UE) 2017/1132** del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.
4. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.

²⁶ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Indipendenza del gestore del sistema di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza ai sensi dell'articolo 60, il gestore del sistema di trasporto dispone:
 - a) di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto;
 - b) del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.

3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest'ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.
4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un'indipendenza effettiva di quest'ultimo conformemente al presente capo. L'impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 51.

5. Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 35 e all'articolo 57, paragrafo 2, della presente direttiva e nell'osservanza dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 30, paragrafo 6, e dell'articolo 12, paragrafo 1, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...]**804**], i gestori dei sistemi di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell'autorità di regolazione su richiesta.
7. Il gestore del sistema di trasporto sottopone all'approvazione dell'autorità di regolazione tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasporto informa l'autorità di regolazione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.

9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l'autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capo dall'autorità di regolazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 65 della presente direttiva e all'articolo 13 **[della proposta di rifusione del regolamento [...] [...]** sul gas COM X/Y] o di cui all'articolo 66 della presente direttiva.
11. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità dei gas trasportati nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/703.

Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell'articolo 60.
2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l'autorità di regolazione non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.

L'autorità di regolazione può formulare un'obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:

- a) sorgono dubbi circa l'indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
- b) in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.

3. Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun'altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all'autorità di regolazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.

8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.

Organo di sorveglianza

1. Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l'approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell'organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 51.
2. L'organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l'impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell'organo di sorveglianza si applicano l'articolo 59, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 59, paragrafi da 3 a 7.

L'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), si applica a tutti i membri dell'organo di sorveglianza.

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all'approvazione del regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell'autorità di regolazione, un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall'organo di sorveglianza fatta salva l'approvazione dell'autorità di regolazione. L'autorità di regolazione può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 59, paragrafi da 2 a 8.

3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
- a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
 - b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'autorità di regolazione;
 - c) riferire all'organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
 - d) notificare all'autorità di regolazione qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti;
 - e) riferire all'autorità di regolazione in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.
4. Il responsabile della conformità trasmette all'autorità di regolazione le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all'organo di sorveglianza.

5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l'autorità di regolazione che interviene poi a norma dell'articolo 51.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all'autorità di regolazione e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

- a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**], in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l' allocazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
 - b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
 - c) le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all'articolo 36.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell'autorità di regolazione, l'organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell'autorità di regolazione.
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.

SEZIONE 4

SEPARAZIONE DEI GESTORI DELLE RETI RISERVATE ALL'IDROGENO

Articolo 62

Separazione dei gestori delle reti dell'idrogeno

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal [...] **fine** del periodo di recepimento + 1 anno], i gestori delle reti dell'idrogeno siano separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale stabilite all'articolo 5[...]4, paragrafi da 1 a 3, 6, 7 e 12 [...].
2. Ai fini del presente articolo, degli articoli 42 e 54 della presente direttiva e degli articoli 35 e 43 della direttiva (UE) 2019/944, "produzione e/o fornitura" include la produzione e la fornitura di idrogeno e "trasporto" include il trasporto di idrogeno.
3. [...] **Per** le reti dell'idrogeno **che appartengono** a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. In tal caso lo Stato membro designa un gestore della rete dell'idrogeno indipendente separato conformemente alle norme relative ai gestori di sistemi indipendenti per il gas naturale di cui all'articolo 55. I gestori delle reti dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas separati conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, possono agire in qualità di gestori delle reti dell'idrogeno indipendenti purché rispettino le prescrizioni dell'articolo 63.

4. **Fatto salvo l'articolo 54, se una rete dell'idrogeno appartiene a un gestore del sistema di trasporto del gas certificato, ovvero [...] se al [data di entrata in vigore della direttiva] una rete dell'idrogeno apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 e designare un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o dell'impresa [...] di idrogeno verticalmente integrata [...] come un gestore della rete dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al capo IX, sezione 3. [...]**
5. Ai gestori delle reti dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 66.

Articolo 63

Separazione orizzontale dei gestori delle reti dell'idrogeno

Il gestore della rete dell'idrogeno facente parte di un'impresa attiva nel trasporto o trasmissione o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica.

Articolo 64

Separazione della contabilità dei gestori dei sistemi dell'idrogeno

Gli Stati membri provvedono affinché la contabilità dei gestori dei sistemi dell'idrogeno sia tenuta a norma dell'articolo 69.

SEZIONE 5

DESIGNAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI DELLE RETI DEL GAS NATURALE E DELL'IDROGENO

Articolo 65

Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti dell'idrogeno

1. Un'impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto o gestore delle reti dell'idrogeno, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**].
2. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto o gestori di reti dell'idrogeno. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto e dei gestori delle reti dell'idrogeno è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Le imprese certificate notificano all'autorità di regolazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62.

4. Le autorità di regolazione vigilano in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62 da parte delle imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:
- a) quando ricevono notifica dall'impresa certificata a norma del paragrafo 3;
 - b) di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 54 o dell'articolo 62, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
 - c) su richiesta motivata della Commissione.
5. Le autorità di regolazione adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto [...] o del gestore della rete dell'idrogeno entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell'autorità di regolazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.

6. L'autorità di regolazione notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 13 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**].
7. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Certificazione in relazione ai paesi terzi

1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto, da un gestore del sistema di trasporto, da un gestore della rete dell'idrogeno o da un proprietario della rete dell'idrogeno che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione.

L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasporto, di un gestore del sistema di trasporto, di una rete dell'idrogeno [...] o di un **gestore** della rete dell'idrogeno [...] da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

2. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, **della rete dell'idrogeno o del gestore della rete dell'idrogeno** da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.

3. L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto **o del gestore della rete dell'idrogeno** entro 100 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
- a) che l'entità interessata ottempera agli obblighi di cui all'articolo 54 o all'articolo 62; e
 - b) all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e dell'Unione.
- Nell'esaminare la questione l'autorità di regolazione o l'altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
- i) dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - ii) dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione;
 - iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.

4. L'autorità di regolazione notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:
 - a) l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 54 o all'articolo 62; e
 - b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di 50 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima.

Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di 50 giorni lavorativi può essere prorogato di altri 50 giorni lavorativi.

In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.

7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto:
- a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati; e
 - b) dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento.
8. L'autorità di regolazione dispone di un termine di 50 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6 per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un'altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.

9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto dell'Unione.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per **integrare la presente direttiva fornendo[...]** orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 67

Designazione dei gestori di impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti GNL e terminali dell'idrogeno

Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono impianti di stoccaggio del gas naturale, impianti di stoccaggio dell'idrogeno, impianti GNL e terminali dell'idrogeno di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori per tali infrastrutture.

SEZIONE 6

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 68

Diritto di accesso alla contabilità

1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno conformemente all'articolo 71.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolazione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Separazione della contabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale e di idrogeno sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5.
2. Le imprese di gas naturale e di idrogeno, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

²⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

3. Nella loro contabilità interna le imprese tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL, terminale dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno e trasporto dell'idrogeno come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL , i terminali dell'idrogeno, lo stoccaggio di gas naturale e idrogeno e il trasporto dell'idrogeno. . Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto, di distribuzione o dell'idrogeno. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e sussidi incrociati di cui al paragrafo 3.
5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.
6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

Capo X

Autorità di regolazione

Articolo 70

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la designazione di altre autorità di regolazione a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
3. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può designare autorità di regolazione per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello dell'Unione in seno al comitato dei regolatori dell'ACER conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942.
4. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolazione:
 - a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

- b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
 - i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale;
 - ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo e non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 72.

5. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

- a) l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico;
- b) l'autorità di regolazione disponga di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue attività e per l'esercizio dei suoi poteri in maniera efficace ed efficiente;
- c) l'autorità di regolazione disponga di dotazioni finanziarie annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnato;
- d) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati per un mandato prefissato compreso tra i cinque e i sette anni, rinnovabile una volta;

- e) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione siano nominati sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e pubblicati, tramite una procedura indipendente e imparziale che garantisca che i candidati siano in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per la posizione pertinente in seno all'autorità di regolazione;
- f) esistano disposizioni sul conflitto di interessi e gli obblighi di riservatezza siano estesi oltre la scadenza del mandato dei membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, del personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione;
- g) i membri del comitato dell'autorità di regolazione o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore dell'autorità di regolazione possano essere rimossi dall'incarico solo sulla base di criteri trasparenti in essere;
- h) gli Stati membri possano prevedere un controllo ex post dei conti annuali delle autorità di regolazione da parte di un revisore contabile indipendente.

Relativamente al primo comma, lettera d), gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del comitato o, in assenza di un comitato, il personale direttivo superiore possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.

6. Entro il 5 luglio 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto del principio di indipendenza stabilito dal presente articolo da parte delle autorità nazionali.

Obiettivi generali dell'autorità di regolazione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all'articolo 72, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità garanti della concorrenza e le autorità dei paesi limitrofi, compresi i paesi terzi, se del caso, fatte salve le rispettive competenze:

- a) promuovere, in stretta cooperazione con le autorità di regolazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con l'ACER, un mercato interno del gas naturale, dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziale, flessibile, sicuro e ecologicamente sostenibile nell'Unione, garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno **e far avanzare l'integrazione del sistema energetico**, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;
- b) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

- c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, segnatamente quelle dovute a differenze nella qualità dei gas, a differenze nel volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale o a differenze nella qualità dell'idrogeno presente nel sistema dell'idrogeno, e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali onde garantire l'interoperabilità del sistema interconnesso del gas naturale o del sistema dell'idrogeno nell'UE, che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso l'Unione;
- d) contribuire a conseguire, **in applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto"**, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, conformemente agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- e) agevolare l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e di gas e idrogeno da fonti rinnovabili;
- f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, segnatamente l'efficienza energetica, delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato;
- g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;
- h) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.

Compiti e competenze dell'autorità di regolazione

1. L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio [...]2036 o dalla data di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1, della presente direttiva, stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o le rispettive metodologie di calcolo, o entrambe le cose;
 - c) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti:
 - i) l'entità e la durata dell'onere specifico di cui all'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] 804] o la relativa metodologia di calcolo, o sia le une che l'altra,
 - ii) il valore degli attivi trasferiti e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino e iii) la ripartizione dei contributi all'onere specifico;

- d) garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonché qualsiasi impresa di gas naturale e di idrogeno e gli altri partecipanti al mercato, tra cui le comunità energetiche dei cittadini, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 52 e 53 del regolamento sul gas, del regolamento (UE) 2017/1938 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;
- e) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSOG, l'EU DSO e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**], dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 52 a 56 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**] e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;

- f) monitorare l'evoluzione della qualità del gas e della relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi legati alla miscelazione **e alla demiscelazione** di idrogeno nel sistema del gas naturale. **Se in uno Stato membro un'altra autorità competente è già incaricata di raccogliere tali informazioni, l'autorità competente le condivide con l'autorità di regolazione;**
- g) monitorare l'evoluzione della qualità dell'idrogeno e della relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se del caso, come previsto all'articolo 46, ivi compreso il monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualità dell'idrogeno;
- h) procedere all'esame e alla valutazione della panoramica **come pure fornire un parere e raccomandare modifiche sulla relazione** presentate dai gestori delle reti dell'idrogeno sullo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno conformemente all'articolo 52, tenendo conto della necessità energetica ed economica globale della rete dell'idrogeno nonché del quadro di scenari comuni a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e), sulla pianificazione dello sviluppo della rete **e del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 43 del [rifusione del regolamento sul gas];**

- i) tenere conto, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**], dell'esame e della valutazione della panoramica relativa allo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno richiesti alla lettera [...] **h**);
- j) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o autorità degli Stati membri interessati e con l' ACER, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942. Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, segnatamente quelle delle parti contraenti della Comunità dell'energia, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;

- k) osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER e della Commissione;
- l) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'ACER e alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
- m) provvedere affinché siano esclusi i sussidi incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, trasporto dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, **salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione**;
- n) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 29, lettera x), del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**]; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;

- o) vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
- p) vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e garantire l'osservanza, da parte delle imprese di gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di trasparenza;
- q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

- r) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche;
- s) rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le politiche dell'Unione e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non devono essere stipulati contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre la fine del 2049;
- t) vigilare sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni;
- u) vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 29 o all'articolo 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale è definito a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;

- y) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'allegato I, siano efficaci e applicate;
- w) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all'articolo 6 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità garanti della concorrenza;
- x) garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l'accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati a norma degli articoli 22 e 23;
- y) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**];

- z) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio del gas naturale ricade nell'ambito d'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3 o 4; e
- aa) vigilare sull'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 77;
- bb) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale;
- cc) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma dell'articolo 52 **del [rifusione del regolamento sul gas]** mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione;
- dd) garantire un processo trasparente ed efficace per predisporre il piano nazionale di sviluppo della rete, in linea con le prescrizioni degli articoli 51 e 52;
- ee) approvare e modificare i[...] piani di sviluppo della rete **di cui all'articolo 51 [...] e all'articolo 52, paragrafi 6 e 7;**

ff) [...]

gg) [...]

hh) vigilare sulla disponibilità di siti web di confronto, segnatamente di strumenti di confronto che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12;

ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini.

2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall'autorità di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione.

Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e delle reti dell'idrogeno e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un gestore di rete dell'idrogeno indipendente ai sensi dell'articolo 55 o dell'articolo 62, l'autorità di regolazione:
- a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente, del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);
 - b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente in modo da assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore di rete dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra il proprietario della rete dell'idrogeno e il gestore di rete dell'idrogeno indipendente in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;

- c) fatta salva la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente;
- d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore di rete dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza;
- e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del proprietario della rete dell'idrogeno e del gestore di rete dell'idrogeno indipendente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
- a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale e di idrogeno;
 - b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dei gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati dei gas; ove appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
 - c) il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale e di idrogeno tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;

- d) il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale e di idrogeno che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni; compreso il potere di imporre o proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore del sistema di trasporto o dell'impresa verticalmente integrata o del gestore della rete dell'idrogeno, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva;
- e) adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.

5. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSOG, la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**] o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.

6. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di trasporto indipendente o un gestore di rete dell'idrogeno integrato a norma del capo IX, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze:
- a) imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
 - b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
 - c) agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;
 - d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato;

- e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il gestore di rete dell'idrogeno integrato, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
- f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;
- g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato;
- h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema indipendente o a un gestore di rete dell'idrogeno indipendente designato a norma dell'articolo 64 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto o del gestore di rete dell'idrogeno integrato degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata.

7. Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:
- a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti GNL, le quali. consentono che, nelle reti e negli impianti GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti GNL;
 - b) la connessione e l'accesso alle reti nazionali dell'idrogeno, comprese, dal 1° gennaio 2031, le tariffe di rete dell'idrogeno, **se del caso**, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno[...];
 - c) la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non discriminatorio e sulla base di criteri obiettivi;
 - d) approvare e monitorare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 4 del [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**];
 - e) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione.
8. Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate.

9. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione e, dal 1° gennaio 203[...]**6 o dalla data di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 1**, ai gestori delle reti dell'idrogeno siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
10. Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto e delle reti dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell'idrogeno o gli operatori di mercato presentano alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.

Decisioni e reclami

1. Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione del gas naturale, nonché ai gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e [...] ai **gestori** delle reti dell'idrogeno, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. **Nel caso in cui il regime di accesso allo stoccaggio dell'idrogeno o alle reti dell'idrogeno si basi sull'accesso negoziato di terzi a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 1, o dell'articolo 33, paragrafo 1, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe.** In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione del gas naturale e, se del caso, delle tariffe di rete dell'idrogeno, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione e tariffe e metodologie di rete dell'idrogeno in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.

2. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione del gas naturale o un gestore di rete, stoccaggio o terminale dell'idrogeno in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le autorità di regolazione richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
3. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l'autorità di regolazione debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

4. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
6. I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
7. Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
8. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Cooperazione regionale tra autorità di regolazione sulle questioni transfrontaliere

1. Le autorità di regolazione si consultano e cooperano strettamente, in particolare in seno all'ACER, e scambiano tra di loro e con l' ACER tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L'autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall'autorità che le comunica.
2. Le autorità di regolazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per:
 - a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas e dell'idrogeno e l' allocazione della capacità transfrontaliera, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;
 - b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori delle reti dell'idrogeno interessati e altri operatori di mercato;
 - c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione;
 - d) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.

3. Le autorità di regolazione hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 al fine di integrare la presente direttiva elaborando orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l'ACER.
6. Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente le parti contraenti della Comunità dell'energia, e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti

1. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**].
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l' ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l'ACER ne informa la Commissione.

4. Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai **codici di rete** e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**] entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal [proposta di rifusione del regolamento sul gas COM(2021) [...] **804**], entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
 - a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure
 - b) imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che i codici di rete e gli orientamenti non sono stati rispettati.

7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolazione.
8. L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Obbligo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'idrogeno stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, con gestori di impianti di stoccaggio e GNL e con gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno e derivati non ancora estinti.
3. L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 83 per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.
5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas naturale e sull'idrogeno tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale, i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL e i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell'idrogeno, dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.
6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
7. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.

Capo XI

Disposizioni finali

Articolo 77

Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può **adottare le misure previste nel piano nazionale di emergenza e dichiarare, se del caso,** lo stato di emergenza in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 [...].

Articolo 78

Parità di condizioni

1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il TFUE, in particolare con l'articolo 36, e con il diritto dell'Unione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.

Articolo 79

Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di condotte per il gas naturale e l'idrogeno da e verso paesi terzi

La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto, i gestori delle reti dell'idrogeno o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle condotte tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.

Deroghe per il sistema del gas naturale

1. Gli Stati membri che non sono collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono [...] **derogare** agli articoli 3, 7, **30** e 54 o all'articolo 27, **paragrafo 1**. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento del primo interconnettore con lo Stato membro. **Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.**
2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di derogare agli articoli 3, 7, 54 o 27 nei riguardi delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE o di altre aree geograficamente isolate. Eventuali deroghe si estinguono al momento del completamento di una connessione tra la regione o area e uno Stato membro per mezzo di un sistema interconnesso.
- 2 bis. Il Lussemburgo può derogare all'articolo 54. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.**
3. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle domande di deroga di cui al [...] **paragrafo [...] 2**, tenendo conto delle richieste giustificate di riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4. Le deroghe concesse dalla Commissione **a norma del paragrafo 2** sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile o l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999.
5. Le deroghe in applicazione della direttiva 2009/73/CE prive di scadenza **o di un periodo di applicazione definito** si estinguono il 31 dicembre 2025. Gli Stati membri che al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva beneficiano ancora di tali deroghe possono **decidere una nuova deroga a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 5 bis o possono** chiedere alla Commissione una nuova deroga alle condizioni stabilite nel **paragrafo 2 [...]**.
- 5 bis. [...]** Gli Stati membri che ricevono la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo l'entrata in vigore della presente direttiva possono derogare [...] all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 30, all'articolo 35, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 39, all'articolo 40, paragrafo 6, e agli articoli 42, 54, 55 e 69. [...] Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.
6. **Le notifiche delle deroghe e le [...]** decisioni che concedono [...] le deroghe [...] **di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 5 bis** sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 80 bis

Deroghe per l'idrogeno

Fino al 31 dicembre 2030 l'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono derogare all'articolo 63. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

Articolo 81

Deroghe in relazione alle linee di trasporto del gas naturale da e verso paesi terzi

1. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 54, 65, 66 e 27, all'articolo 72, paragrafi 7 e 9, e all'articolo 73, paragrafo 1, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al primo comma.

Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.

2. Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.

Procedura di abilitazione

1. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo **o di un interconnettore di idrogeno con un paese terzo** su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva **o del [rifusione del regolamento sul gas]**, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.

Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.

3. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati:
- a) presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri;
 - b) pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas naturale o **dell'idrogeno**, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione, **tenuto conto del principio di solidarietà tra Stati membri di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE**;
 - c) comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi [...] **internazionali** condotti dall'Unione con un paese terzo;
 - d) sarebbe discriminatorio.
4. Durante la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
6. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
7. Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
8. La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²⁸ Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).

9. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.
10. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.
11. Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato.
12. Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.

13. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
14. Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
15. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore].
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 56, 66, 74, 75 e 76 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 84

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riesame e relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, **corredandola, se del caso, di adeguate proposte legislative**. Il riesame verte in particolare:
 - i. sull'applicazione dell'articolo 8 e sulle definizioni connesse di cui all'articolo 2 al fine di valutare se, per ottenere una certificazione in conformità del suddetto articolo, gli impianti che entrano in funzione dal 1° gennaio 2031 debbano dimostrare maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio e idrogeno a basse emissioni di carbonio;
 - ii. **sull'applicazione di un quadro normativo uniforme ai gestori delle reti dell'idrogeno senza distinzione tra le funzioni di trasporto dell'idrogeno [...] e di distribuzione dell'idrogeno, compreso l'impatto dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 62 a tutte le reti dell'idrogeno.**
2. **Entro il 31 dicembre 2031 [...] la Commissione valuta l'attuazione delle norme relative ai gestori di trasporto del gas naturale indipendenti e ai gestori delle reti dell'idrogeno integrati designati, tenendo conto del funzionamento e della liquidità del mercato dell'idrogeno, della concorrenza su tale mercato e dello sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione espone i risultati della valutazione della Commissione. Se del caso, la Commissione propone un riesame delle disposizioni di cui al presente paragrafo.**

Articolo 86

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

- 1) gli articoli 9, 10 e 11 sono soppressi;
- 2) l'allegato VII è soppresso.

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli **articoli da 2 a 5 e da 7 a [...]**²⁷, **all'articolo[...]** ²⁹, **agli articoli da 31 a 34, all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 3, 4, 7, 8 e 9, agli articoli 37 e 38, all'articolo 40, paragrafi 1, 2, 7, 8 e 9, all'articolo 41, all'articolo 42, paragrafo 2, agli articoli da 46 a 53, all'articolo 56, all'articolo 58, paragrafo 11, agli articoli da 62 a 69, all'articolo 70, paragrafi 5 e 6, agli articoli 71, 72 e 73, all'articolo 75, paragrafi 1, 5, 6 e 9, agli articoli 76 e 77, e agli allegati I e II [...]** entro **[due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 88

Abrogazione

La direttiva 2009/73/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata a decorrere dal [1° gennaio 2023], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 89

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 90

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI PER I GAS

- 1. INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE SULLA FATTURA E NELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE PER I GAS**
- 1.1. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:
 - a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
 - b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

- 1.2. Le seguenti informazioni chiave sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
- a) il consumo di gas nel periodo di fatturazione;
 - b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;
 - c) la denominazione della tariffa;
 - d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
 - e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore;
 - f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
 - g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile ai sensi dell'articolo [...] 24;
 - h) lo sportello unico di cui all'articolo [...] 23;
 - i) esclusivamente per il gas naturale, un link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi di cui all'articolo [...] 12.

1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di gas del cliente finale e il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
- b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
- c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.

2. FREQUENZA DI FATTURAZIONE E FORNITURA DELLE INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE:

- a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
- b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;

- c) se il cliente finale non dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore o se il cliente finale ha deciso attivamente di disattivare la lettura a distanza conformemente al diritto nazionale, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;
- d) se il cliente finale dispone di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresì essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

3. Componenti DEL PREZZO APPLICATO AL CLIENTE FINALE

Il prezzo applicato al cliente finale è la somma delle tre componenti seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasporto e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri.

Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano in tutta l'Unione le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici

Gli Stati membri prescrivono che le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, siano comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.

Il cliente finale dotato di un contatore che può essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

- a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di [...] **gas**, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e
- b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di [...] **gas**, se inferiore.

5. Informativa sulle fonti di energia

I fornitori specificano nelle fatture la quota di gas rinnovabili e, separatamente, di gas a basse emissioni di carbonio acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di gas (informativa sul prodotto). Per le miscele il fornitore presenta le stesse informazioni separatamente per le diverse categorie di gas, tra cui gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- a) la quota di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mix del fornitore durante l'anno precedente (a livello nazionale, vale a dire nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto di fornitura di gas, nonché a livello del fornitore, se attivo in diversi Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
- b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO₂ risultanti dai gas forniti dal fornitore nell'anno precedente.

Con riguardo al secondo comma, lettera a), per i gas ottenuti tramite una borsa del gas o importati da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.

Ai fini dell'informativa sulla quota di gas rinnovabili acquistata dai clienti finali si devono utilizzare le garanzie di origine **sulla base della direttiva (UE) 2018/2001. Quando i clienti consumano gas proveniente da una rete dell'idrogeno o una rete del gas naturale, occorre assicurare che le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete.**

L'autorità nazionale di regolazione o un'altra autorità nazionale competente adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse dai fornitori ai rispettivi clienti a norma del presente punto siano affidabili e siano fornite a livello nazionale in un modo facilmente confrontabile.

ALLEGATO II

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI PER IL GAS NATURALE E L'IDROGENO

[...]1. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

2. La valutazione prende in considerazione la metodologia utilizzata per l'analisi dei costi e dei benefici e le funzionalità minime dei sistemi di misurazione intelligenti previste nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione²⁹ nella misura in cui sono applicabili al gas naturale e all'idrogeno, nonché le migliori tecniche disponibili per assicurare il massimo livello di cibersecurity e protezione dei dati.

Al fine di contenere i costi, la valutazione tiene debitamente conto delle potenziali sinergie con l'infrastruttura di misurazione intelligente dell'energia elettrica già realizzata, o delle possibilità di introduzione selettiva nei casi in cui si possono ottenere rapidamente benefici netti.

²⁹ Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 9).

3. Sulla base di tale valutazione gli Stati membri elaborano un calendario con un obiettivo di massimo dieci anni per l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80 % dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva.

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 90)

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)	
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)	Limitatamente all'articolo 51
Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1)	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione

(di cui all'articolo 90)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
Direttiva 2009/73/CE	3 marzo 2011	3 marzo 2011, a eccezione dell'articolo 11 3 marzo 2013 per quanto riguarda l'articolo 11
Direttiva (UE) 2019/692	24 febbraio 2020	

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/73/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	-
-	Articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
-	Articolo 2, punti da 1 a 13
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 14
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 15
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 16
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 17
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 18
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 19
-	Articolo 2, punti da 20 a 22
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 23
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 24
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 252
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 26
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 27
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 28
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 14	Articolo 2, punto 30
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 31
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 32
Articolo 2, punto 17	Articolo 2, punto 33
-	Articolo 2, punto 34
Articolo 2, punto 18	Articolo 2, punto 35
Articolo 2, punto 19	Articolo 2, punto 36
Articolo 2, punto 20	Articolo 2, punto 37
Articolo 2, punto 21	Articolo 2, punto 38
Articolo 2, punto 22	Articolo 2, punto 39
Articolo 2, punto 23	Articolo 2, punto 40
Articolo 2, punto 24	Articolo 2, punto 41
Articolo 2, punto 25	Articolo 2, punto 42
Articolo 2, punto 26	Articolo 2, punto 43
Articolo 2, punto 27	Articolo 2, punto 44
Articolo 2, punto 28	Articolo 2, punto 45
-	Articolo 2, punti da 46 a 47
Articolo 2, punto 32	Articolo 2, punto 48
Articolo 2, punto 34	Articolo 2, punto 49
Articolo 2, punto 35	Articolo 2, punto 50
Articolo 2, punto 36	Articolo 2, punto 51

-	Articolo 2, punti da 52 a 71
Articolo 37	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 3	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 5, paragrafi 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 11	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
-	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3
-	Articolo 7, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafi da 5 a 9
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 10
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 11
-	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
-	Articolo 10
-	Articolo 11
-	Articolo 12
-	Articolo 13
-	Articolo 14

-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
-	Articolo 20
-	Articolo 21
-	Articolo 22
-	Articolo 23
-	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 32	Articolo 27
-	Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 34	Articolo 28
Articolo 33	Articolo 29
Articolo 38	Articolo 30
-	Articolo 31
-	Articolo 32
-	Articolo 33
Articolo 35	Articolo 34

-	Articolo 34, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafi da 1 a 2	Articolo 35, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 35, paragrafi da 3 a 4
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 35, paragrafo 5
-	Articolo 35, paragrafi da 7 a 9
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 35, paragrafo 10
Articolo 16	Articolo 36
-	Articolo 37
Articolo 23	Articolo 38
Articolo 24	Articolo 39
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafo 1
-	Articolo 40, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 40, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 3	Articolo 40, paragrafo 4
Articolo 25, paragrafo 4	Articolo 40, paragrafo 5
Articolo 25, paragrafo 5	Articolo 40, paragrafo 6
-	Articolo 40, paragrafi da 7 a 9
-	Articolo 41
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	Articolo 43
Articolo 28, paragrafi da 1 a 4	Articolo 44, paragrafi da 1 a 4

-	Articolo 44, paragrafo 5
Articolo 29	Articolo 45
-	Articolo 46
-	Articolo 47
-	Articolo 48
-	Articolo 49
-	Articolo 50
Articolo 22	Articolo 51
-	Articolo 52
-	Articolo 53
Articolo 9	Articolo 54
Articolo 14	Articolo 55
Articolo 15	Articolo 56
Articolo 17	Articolo 57
Articolo 18, paragrafi da 1 a 10	Articolo 58, paragrafi da 1 a 10
-	Articolo 58, paragrafo 11
Articolo 19	Articolo 59
Articolo 20	Articolo 60
Articolo 21	Articolo 61
-	Articolo 62
-	Articolo 63

-	Articolo 64
Articolo 10	Articolo 65
Articolo 11	Articolo 66
Articolo 12	Articolo 67
Articolo 30	Articolo 68
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 39	Articolo 70, paragrafi da 1 a 5
-	Articolo 70, paragrafo 6
Articolo 40	Articolo 71
Articolo 41	Articolo 72
-	Articolo 72, paragrafo 5
Articolo 41, paragrafi da 5 a 9	Articolo 72, paragrafi da 6 a 10
Articolo 41, paragrafi da 10 a 17	Articolo 73, paragrafi da 1 a 8
Articolo 42, paragrafi da 1 a 4	Articolo 74, paragrafi da 1 a 4
-	Articolo 74, paragrafo 5
Articolo 42, paragrafo 6	Articolo 74, paragrafo 6
Articolo 43	Articolo 75
Articolo 44	Articolo 76
Articolo 46	Articolo 77
Articolo 47	Articolo 78
Articolo 48 bis	Articolo 79

-	Articolo 80
Articolo 49 bis	Articolo 81
Articolo 49 ter	Articolo 82
-	Articolo 83
-	Articolo 84
-	Articolo 85
-	Articolo 86
Articolo 54	Articolo 87
Articolo 53	Articolo 88
Articolo 55	Articolo 89
Articolo 56	Articolo 90
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III
Allegato II	Allegato IV
